

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1209}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CONTE)

E DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(TONINELLI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(DI MAIO)

CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

(CENTINAIO)

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

(GRILLO)

CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

(BONISOLI)

CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(BUSSETTI)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TRIA)

Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza

della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze

Presentato il 28 settembre 2018

ONOREVOLI DEPUTATI!

Il decreto-legge reca interventi urgenti per fronteggiare con immediatezza situazioni emergenziali derivanti da evenienze varie e condizionanti complessivamente tutele essenziali per cittadini ed imprese, riguardanti in particolare il sostegno e la ripresa economica del territorio del Comune di Genova e la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti a seguito del gravissimo evento del crollo del ponte Morandi, nonché interventi indifferibili nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi in Italia centrale negli anni 2016 e 2017 ed ulteriori interventi emergenziali.

Il decreto-legge si articola in 4 Capi in relazione alle tematiche indicate.

CAPO I

Interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del Comune di Genova

ART. 1

(Commissario straordinario per la ricostruzione)

In relazione all'esigenza di affrontare con immediatezza le gravissime ed impellenti necessità derivanti dal crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, si prevede la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Presidente della Regione Liguria, di un Commissario straordinario per la ricostruzione dell'infrastruttura ed il ripristino del connesso sistema viario.

La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata per non oltre un triennio dalla prima nomina.

Per la demolizione, per la rimozione e lo smaltimento delle relative macerie, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario di collegamento, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge extra penale, fatto salvo il rispetto dei vincoli non derogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Il Commissario straordinario procede alle occupazioni di urgenza e alle espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi; per la redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli basta la presenza di due rappresentanti della Regione o degli enti territoriali interessati.

E' nel potere del Commissario straordinario disporre l'immediata immissione nel possesso delle aree da adibire a cantiere delle imprese chiamate a svolgere le attività realizzative, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in separata sede e comunque senza che ciò possa ritardare l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi.

Il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento, tenuto, in quanto responsabile del mantenimento in assoluta sicurezza e funzionalità dell'infrastruttura concessa ovvero in quanto

responsabile dell'evento, a far fronte alle spese di ricostruzione dell'infrastruttura e di ripristino del connesso sistema viario, entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario straordinario, versa sulla contabilità speciale di cui al comma 8 le somme necessarie al predetto ripristino ed alle altre attività connesse di cui al comma 5, nell'importo provvisoriamente determinato dal Commissario medesimo salvo conguagli, impregiudicato ogni accertamento sulla responsabilità dell'evento e sul titolo in base al quale sia tenuto a sostenere i costi di ripristino della viabilità. In caso di omesso versamento nel termine, il Commissario straordinario può individuare, omessa ogni formalità non essenziale alla valutazione delle manifestazioni di disponibilità comunque pervenute, un soggetto pubblico o privato che anticipi le somme necessarie alla integrale realizzazione delle opere, a fronte della cessione pro solvendo della pertinente quota dei crediti dello Stato nei confronti del concessionario alla data dell'evento, potendo remunerare tale anticipazione ad un tasso annuo non superiore a quello di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di tre punti percentuali. A garanzia del rimborso del piano di ammortamento dell'anticipazione, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029.

Il commissario straordinario affida, ai sensi dell'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, la realizzazione delle attività concernenti il ripristino del sistema viario, nonché quelle propedeutiche e connesse, ad uno o più operatori economici che non abbiano alcuna partecipazione, diretta o indiretta, in società concessionarie di strade a pedaggio, ovvero siano da queste ultime controllate o, comunque, ad esse collegate, al fine di evitare un indebito vantaggio competitivo nel sistema delle concessioni autostradali. L'aggiudicatario costituisce, ai fini della realizzazione delle predette attività, una struttura giuridica con patrimonio e contabilità separati.

Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non superiore al doppio di quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011; la norma richiamata prevede che il compenso dei Commissari sia composto da una parte fissa e da una parte variabile: la parte fissa non può superare 50 mila euro annui ed anche la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui.

Per le attività urgenti di progettazione, affidamento dei lavori e direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, previa intesa con gli enti territoriali interessati, delle strutture e degli uffici della Regione Liguria, degli uffici tecnici e amministrativi del Comune di Genova, dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, della Società ANAS s.p.a., delle Autorità di distretto.

Può avvalersi anche di concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico, mediante convenzione con la quale si procede alla relativa regolazione dei rapporti.

Il Commissario straordinario può nominare, fino a due sub-commissari, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata dal citato articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011. L'incarico di sub-commissario ha durata massima di 12 mesi e può essere rinnovato.

Viene anche delineata la struttura organizzativa di supporto al Commissario straordinario per l'esercizio dei compiti assegnati, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente di personale pari a venti unità, di cui 19 unità di personale non dirigenziale e 1 unità di personale dirigenziale di livello non generale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e territoriali, previa intesa con queste ultime, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle

proprie funzioni, che viene posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti.

Il Commissario straordinario provvede a rimborsare alle amministrazioni di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale, restando a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario gli oneri relativi al trattamento economico accessorio.

Sono determinati anche i criteri di riferimento per il trattamento economico accessorio.

E' istituita una apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, sulla quale confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate nonché quelle tempestivamente messe a disposizione dal soggetto concessionario al momento dell'evento.

ART. 2

(Disposizioni concernenti il personale degli enti territoriali)

Per far fronte alle necessità conseguenti all'evento, la Regione Liguria, la Città metropolitana e il Comune di Genova, previa autorizzazione del Commissario delegato per l'emergenza nominato con ordinanza n. 539 del 20 agosto 2018, possono assumere, complessivamente per gli anni 2018 e 2019, con contratti di lavoro a tempo determinato, ulteriori unità di personale (fino a 250) con funzioni di protezione civile, polizia locale e di supporto all'emergenza, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze.

Il Commissario delegato provvede con propri provvedimenti al riparto, tra gli enti sopra citati, delle predette unità di personale e delle risorse nel limite complessivo di spesa di euro 3.500.000 per l'anno 2018 e di euro 10.000.000 per l'anno 2019; agli oneri si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 1.

ART. 3

(Misure in materia fiscale)

I redditi dei fabbricati, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito del crollo del tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada avvenuto il 14 agosto 2018, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società fino al 31 dicembre 2020; tali fabbricati sono altresì esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fino al 31 dicembre 2020. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità per il rimborso al Comune di Genova del minor gettito connesso all'esenzione di cui al precedente periodo.

Le persone fisiche proprietarie o titolari di diritti di godimento su tali immobili ovvero negli stessi residenti o domiciliate e le persone fisiche o giuridiche che hanno sede legale o operativa negli stessi immobili, sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2020 in conseguenza dell'evento.

Non sono soggetti, a far data dal 14 agosto 2018, all'imposta di successione, né alle imposte e tasse ipotecarie e catastali, né all'imposta di bollo, gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito dell'evento.

Per i soggetti privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali in immobili che abbiano subito danni direttamente conseguenti al predetto crollo, i

contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi al crollo stesso, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive per le persone fisiche e giuridiche.

Si prevede anche la sospensione dal 14 agosto 2018 fino al 31 dicembre 2019 dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, destinate ai soggetti residenti o che hanno sede o unità locali negli immobili in questione.

ART. 4

(Sostegno a favore delle imprese danneggiate in conseguenza dell'evento)

Sempre nel quadro delle misure mirate a fronteggiare le emergenze connesse al crollo del ponte Morandi, viene istituito un contributo di sostegno in favore delle imprese aventi sede operativa all'interno della zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018, nonché ai professionisti, artigiani e commercianti con sede o unità locale ubicate nella medesima zona che, nel periodo dal 14 agosto 2018 alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno subito un decremento del fatturato rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2017, al fine di sostenere l'efficace ripristino e l'immediato riavvio delle attività economiche presenti in tale zona e quindi maggiormente incise dall'evento.

Il contributo viene riconosciuto fino al 100 per cento del predetto decremento e nel limite massimo di euro 200.000, a domanda dei soggetti interessati, con autocertificazione, ai sensi dell'articolo 46 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e presentando l'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili, da cui sia possibile riscontrare contabilmente un decremento del fatturato nel periodo contemplato, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2017.

I criteri e le modalità per l'erogazione delle somme, nel limite complessivo di euro 5 milioni per l'anno 2018 e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, sono stabiliti dal Commissario delegato, che provvede a valere sulle risorse destinate all'emergenza dalle apposite delibere del Consiglio dei Ministri.

ART. 5

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, di autotrasporto e viabilità)

L'articolo provvede a garantire, in via d'urgenza, a seguito del crollo del ponte Morandi, misure finanziarie a sostegno del trasporto pubblico locale, con stanziamento a favore della Regione Liguria di risorse straordinarie per 500.000 euro per l'anno 2018 e 23.000.000 di euro per il 2019, da destinare al finanziamento dei servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti all'evento, per l'efficientamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale già attivati, nonché per garantire l'integrazione tariffaria tra le diverse modalità di trasporto nel territorio della città metropolitana di Genova; al riparto delle risorse provvede la Regione con proprio provvedimento.

Inoltre, sono attribuite alla Regione Liguria ulteriori risorse straordinarie nella misura di euro 20.000.000 per l'anno 2019 per il rinnovo del parco mezzi utilizzati nella città metropolitana di Genova.

Al fine di consentire poi il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza dell'evento, consistenti nella forzata percorrenza di tratti autostradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle difficoltà logistiche dipendenti dall'ingresso e dall'uscita delle aree urbane e portuali, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2018; con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le tipologie di spesa ammesse a ristoro, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione di risorse a favore degli autotrasportatori, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti «de minimis».

Per la Regione Liguria, il termine del 30 settembre 2017, di cui all'articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, relativo alla riduzione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, è differito al 31 dicembre 2019.

A fronte delle speciali incidenze dell'emergenza sul sistema viario e delle urgenze indifferibili degli interventi, per le infrastrutture viarie individuate dal Commissario delegato quali itinerari di viabilità alternativa a seguito dell'evento, lo stesso Commissario può autorizzare le stazioni appaltanti ad operare varianti, in corso di esecuzione, funzionali all'accelerazione degli interventi necessari al superamento dell'emergenza, in deroga all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto della normativa europea.

ART. 6

(Ottimizzazione dei flussi veicolari logistici nel porto di Genova)

Al comma 1 si prevede che, per poter garantire l'ottimizzazione dei flussi veicolari logistici in ingresso e in uscita dal porto di Genova, ivi compresa la realizzazione del varco di ingresso di Ponente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovrintende, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, alla progettazione e alla realizzazione, in via d'urgenza, di infrastrutture ad alta automazione, di sistemi informatici e delle relative opere accessorie. A tal fine, il MIT esercita i poteri necessari, anche di natura espropriativa per pubblica utilità, per l'immediata realizzazione del sistema informatico e delle relative infrastrutture accessorie. E' autorizzata la spesa di 8 milioni per l'anno 2018, 15 milioni di euro per l'anno 2019 e 7 milioni di euro per il 2020.

Il comma 2 assegna alla Direzione marittima – Capitaneria di porto di Genova la somma di euro 375.000 per l'anno 2018 e di euro 875.000 per l'anno 2019, per far fronte alle esigenze di carattere operativo e logistico in ambito portuale derivanti dall'evento, sia mediante l'impiego del personale proveniente dagli altri comandi periferici del Corpo sia attraverso l'acquisto dei mezzi ritenuti necessari per ottimizzare i flussi di traffico portuale e l'efficientamento delle strutture logistiche già presenti in ambito portuale.

ART. 7

(Zona logistica semplificata – Porto e retroporto di Genova e relativo sistema di navettamento)

Ai fini del superamento dell'emergenza conseguente all'evento si istituisce la “Zona Logistica Speciale – Porto e Retroporto di Genova” comprendente i territori portuali e retroportuali del

Comune di Genova, fino a includere i retroporti di Rivalta Scrivia, Novi San Bovo, Alessandria, Piacenza, Castellazzo Bormida, Ovada Belforte, Dinazzo e Melzo e Vado Ligure.

Alle imprese che operano nella zona di cui al comma 1 si applicano le procedure semplificate, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, che prevedono accelerazioni dei termini procedurali ed adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile.

ART. 8

(Istituzione della zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall'evento)

Nel quadro degli interventi urgenti per la ripresa complessiva delle attività economiche a Genova, l'articolo 8 prevede l'istituzione di una zona franca urbana secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; l'ambito territoriale è definito con provvedimento del Commissario delegato di protezione civile, sentiti la Regione Liguria e il Comune di Genova.

Le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca e che hanno subito a causa dell'evento una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 14 agosto 2018 al 30 settembre 2018, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2017, possono richiedere le seguenti agevolazioni, in alternativa ai benefici di cui ai precedenti articoli 3 e 4:

- a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall'attività d'impresa fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;
- b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca, nel limite di euro 200.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
- c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, utilizzati per l'esercizio dell'attività economica;
- d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro e dei titolari di reddito di lavoro autonomo.

Le esenzioni sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Le esenzioni spettano anche alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2018.

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti della normativa europea sugli aiuti "de minimis"; in quanto compatibili, si applicano anche le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013.

ART. 9

(Incremento del gettito IVA nei porti ricompresi nell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale)

Al fine di contenere gli effetti negativi che l'evento ha prodotto sulle attività dell'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale in termini di riduzione delle operazioni commerciali e dei servizi portuali, la quota di riparto del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, riconosciuta ai porti ricadenti nell'ambito della predetta Autorità di sistema portuale, viene stabilita, per gli anni 2018 e 2019, nella

misura del 3 per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto nel limite di 30 milioni di euro annui.

ART.10

(Norme in materia di giustizia amministrativa e di difesa erariale)

Tutte le controversie relative agli atti adottati dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1, nonché ai conseguenti rapporti giuridici anteriori al momento di stipula dei contratti che derivano da detti atti, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; a tali giudizi si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo. Il Commissario straordinario si avvale del patrocinio dell'avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

ART.11

(Surrogazione legale dello Stato nei diritti dei beneficiari di provvidenze)

Nei limiti delle risorse erogate dallo Stato ai beneficiari delle provvidenze previste ai sensi delle precedenti disposizioni, lo Stato è surrogato nei diritti dei beneficiari stessi nei confronti dei soggetti responsabili dell'evento, ai sensi dell'articolo 1203, primo comma, n. 5), del codice civile. Restano fermi gli ulteriori diritti dei predetti beneficiari nei confronti degli stessi responsabili dell'evento.

CAPO II

Sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti

ART.12

(Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali)

Al fine di garantire elevati *standard* di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, si prevede l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (di seguito ANSFISA o Agenzia), soggetta ai poteri di indirizzo, vigilanza e al controllo strategico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria (commi 1 e 2).

L'Agenzia incorpora e succede a titolo universale all'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) istituita con l'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007 n. 162 (decreto di recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie) ereditando da questa tutte le competenze in materia di sicurezza ferroviaria già disciplinate dall'art. 4 del citato D.lgs. n. 162/2007.

Il comma 4 disciplina le nuove competenze dell'Agenzia in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali prevedendo innanzitutto che questa svolga i controlli di sicurezza e le altre funzioni di vigilanza già disciplinate dal decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 di recepimento della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.

In aggiunta a tali compiti, fermi restando i compiti e le responsabilità dei soggetti gestori, anche avvalendosi degli altri soggetti pubblici che operano in materia di sicurezza delle infrastrutture, l'Agenzia:

a) esercita l'attività ispettiva finalizzata alla verifica della corretta organizzazione dei processi di manutenzione da parte dei gestori, nonché l'attività ispettiva e di verifica a campione sulle

infrastrutture, obbligando i gestori a mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio in quanto responsabili dell'utilizzo sicuro delle infrastrutture;

b) promuove l'adozione da parte dei gestori delle reti stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione della Sicurezza per le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture certificati da organismi di parte terza riconosciuti dall'Agenzia;

c) sovrintende alle ispezioni di sicurezza previste dall'art. 6 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 sulle infrastrutture stradali e autostradali, anche compiendo verifiche sulle attività di controllo già svolte dai gestori, eventualmente effettuando ulteriori verifiche in sito;

d) propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'adozione del piano nazionale per l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e autostradali nazionali ai fini del miglioramento degli standard di sicurezza, da sviluppare anche attraverso il monitoraggio sullo stato di conservazione e sulle necessità di manutenzione delle infrastrutture stesse. Il Piano è aggiornato ogni due anni e di esso si tiene conto nella redazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione previsti dalla legislazione vigente;

e) svolge attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.

Al fine di garantire l'efficacia dell'attività di controllo esercitata dall'Agenzia e il rispetto degli *standard* di sicurezza da parte dei concessionari, il comma 5 prevede specifiche sanzioni da irrogare nell'ipotesi in cui questi ultimi non adempiano alle disposizioni adottate dall'ANSFISA nell'esercizio delle proprie funzioni. Le eventuali sanzioni pecuniarie sono accertate e irrogate dall'Agenzia secondo le disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per gli enti territoriali la misura della sanzione è compresa tra euro 5.000 e euro 200.000 ed è determinata anche in funzione del numero di abitanti. Nei confronti dei soggetti aventi natura imprenditoriale l'Agenzia dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla contestazione della violazione. In caso di reiterazione delle violazioni, l'Agenzia può applicare un'ulteriore sanzione di importo fino al doppio della sanzione già applicata entro gli stessi limiti previsti per la prima. Qualora il comportamento sanzionabile possa arrecare pregiudizio alla sicurezza dell'infrastruttura o della circolazione stradale o autostradale, l'Agenzia può imporre al gestore l'adozione di misure cautelative, limitative o interdittive della circolazione dei veicoli sino alla cessazione delle condizioni che hanno comportato l'applicazione della misura stessa e, in caso di inottemperanza, può irrogare una sanzione, rispettivamente per gli enti territoriali e i soggetti aventi natura imprenditoriale, non superiore a euro 100.000 ovvero al tre per cento del fatturato sopra indicato.

I commi 6, 7, 8 e 9 disciplinano gli organi, le funzioni e la *governance* dell'Agenzia.

In particolare, gli organi delle ANSFISA sono: *a)* il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'agenzia; *b)* il comitato direttivo, composto da quattro membri e dal direttore dell'agenzia, che lo presiede; *c)* il collegio dei revisori dei conti (comma 6).

L'incarico di Direttore ha una durata massima di tre anni, rinnovabile una sola volta, ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata anche occasionale.

Il comitato direttivo, analogamente, è nominato per la durata di tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e i suoi componenti non possono svolgere attività professionale, né essere amministratori o dipendenti di società o imprese attive nei settori di intervento dell'Agenzia. Metà dei componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'Agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell'Agenzia e non percepiscono alcun compenso aggiuntivo. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti iscritti al registro

dei revisori legali, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'articolo 2403 del codice civile. I componenti del comitato direttivo non possono svolgere attività professionale, né essere amministratori o dipendenti di società o imprese, nei settori di intervento dell'Agenzia. I compensi dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia (comma 7).

Il comma 8 prevede che lo statuto dell'Agenzia è deliberato dal comitato direttivo ed è approvato con le modalità di cui al comma 10. Lo Statuto disciplina le competenze degli organi di direzione dell'Agenzia e reca i principi generali in ordine alla organizzazione ed al suo funzionamento.

Il comma 9 prevede che il regolamento di amministrazione dell'Agenzia è deliberato, su proposta del direttore, dal comitato direttivo ed è sottoposto al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che lo approva, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 10. In particolare il regolamento:

- a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, attraverso la previsione di due distinte articolazioni competenti ad esercitare rispettivamente le funzioni già svolte dall'ANSF in materia di sicurezza ferroviaria e le nuove competenze in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, cui sono preposte due posizioni di ufficio di livello dirigenziale generale;
- b) fissa le dotazioni organiche complessive del personale dipendente di ruolo dall'Agenzia nel limite massimo di 434 unità, di cui 35 di livello dirigenziale non generale e 2 uffici di livello dirigenziale generale;
- c) determina le procedure per l'accesso alla dirigenza nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il comma 10, nel disciplinare il potere di indirizzo e vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti sull'Agenzia, prevede che deliberazioni del comitato direttivo relative allo statuto e ai regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Agenzia sono approvate dal Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze. L'approvazione può essere negata per ragioni di legittimità o di merito. Per l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Gli altri atti di gestione dell'Agenzia non sono sottoposti a controllo ministeriale preventivo.

I commi 11 e 12 disciplinano, rispettivamente, il passaggio nei ruoli dell'ANSFISA del personale dell'ANSF già addetto all'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza ferroviaria e l'assunzione di nuovo personale per lo svolgimento dei compiti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.

In relazione al primo profilo, la norma stabilisce che i dipendenti dell'ANSF a tempo indeterminato sono inquadrati nel ruolo dell'Agenzia e mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento e in applicazione di quanto previsto dal CCNL di cui al comma 16. Per i restanti contratti di lavoro l'Agenzia subentra nella titolarità dei rispettivi rapporti, ivi comprese le collaborazioni in corso che restano in vigore sino a naturale scadenza (comma 11).

In relazione, invece, al nuovo personale il comma 12 prevede che il contingente di ANSFISA che si aggiunge al personale già proveniente dall'ANSF è determinato nel numero di 122 unità, con la previsione di 8 posizioni di uffici di livello dirigenziale non generale.

Il comma 13 prevede che nell'organico dell'Agenzia sono presenti due posizioni di uffici di livello dirigenziale generale.

Il comma 14, per garantire la tempestiva operatività dell'Agenzia, soprattutto con riferimento alla necessità di reperire sin da subito un contingente di personale idoneo all'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, prevede il reclutamento del personale

di ruolo, nella misura massima di 61 unità, mediante apposita selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni, e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità. Per tale fase il personale selezionato dall'Agenzia è comandato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza, per poi essere immesso nel ruolo dell'Agenzia con la qualifica assunta in sede di selezione e con il riconoscimento del trattamento economico equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di lavoro e, se più favorevole, il mantenimento del trattamento economico di provenienza, limitatamente alle voci fisse e continuative, mediante assegno ad personam non riassorbibile e non rivalutabile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia del personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni comporta la riduzione, in misura corrispondente, della dotazione organica dell'amministrazione di provenienza con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie.

Il comma 15, sempre al fine di garantire la piena e tempestiva operatività dell'Agenzia, prevede la possibilità di all'assunzione a tempo indeterminato di 141 unità di personale e di 15 dirigenti nel corso dell'anno 2019 e di 70 unità di personale e di 10 dirigenti nel corso dell'anno 2020, da inquadrare nelle aree iniziali stabilite nel regolamento di cui al comma 9.

Il comma 16 prevede che al personale e alla dirigenza dell'Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dell'ENAC.

Il comma 17, al fine di assicurare la piena operatività dell'ANSFISA, prevede che debba essere garantito l'accesso a tutti i dati riguardanti le opere pubbliche contenuti nell'archivio informatico di cui all'articolo 13.

Il comma 18 reca disposizioni sulla copertura finanziaria.

Il comma 19 prevede che, in sede di prima applicazione, entro 90 giorni dalla data di cui al comma 1, lo Statuto e i regolamenti di cui ai commi 9 e 13 sono adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione. Fino all'adozione dei nuovi regolamenti continuano ad applicarsi i regolamenti già emanati per l'ANSF. Gli organi dell'ANSF rimangono in carica fino alla nomina degli organi dell'Agenzia. Nelle more della piena operatività dell'Agenzia, la cui data è determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo, ove già esistenti, continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati.

Il comma 20 sancisce che la denominazione "Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie" è sostituita, ovunque ricorre, dalla denominazione "Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali" (ANSFISA).

Il comma 21 stabilisce che l'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Il comma 22 prevede che tutti gli atti connessi con l'istituzione dell'Agenzia sono esenti da imposte e tasse.

Il comma 23, infine, dispone l'abrogazione dell'art. 4 del d.lgs. 10 agosto 2007 n. 162. Le norme ivi contenute, concernenti l'esercizio delle funzioni già svolte dall'ANSF in materia di sicurezza ferroviaria, adottate in ottemperanza delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE, sono state, infatti, riprodotte nel testo del presente articolo.

ART. 13

(Istituzione dell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche – AINOP)

Al fine di assicurare elevati *standard* di sicurezza delle opere pubbliche e la piena efficacia delle attività di vigilanza e di controllo svolte dall'ANSFISA e dagli altri soggetti che operano in materia di sicurezza delle infrastrutture, si prevede l'istituzione dell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche – AINOP.

In particolare, i commi 1 e 2 prevedono l'istituzione dell'archivio e individuano le sezioni e le sottosezioni di cui lo stesso si compone, ciascuna delle quali relativa alla tipologia di opera (ponti, strade, aeroporti, ecc.) e alla tipologia di dati afferenti ciascuna opera (tecnici, amministrativi, finanziari, gestione cc.).

I dati e le informazioni già rilevati dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui al decreto legislativo n. 229/2011 e all'articolo 13 della legge n. 196/2009, o da altre banche dati pubbliche, sono forniti all'AINOP dalla citata BDAP.

Il comma 4 impone a tutti i soggetti pubblici e privati che, a qualsiasi titolo gestiscono o detengono dati riferiti ad un'opera pubblica o all'esecuzione di lavori pubblici, l'obbligo di alimentare l'AINOP con i dati in proprio possesso per la redazione di un documento identificativo, contenente i dati tecnici, amministrativi e contabili, relativo a ciascuna opera pubblica (tra i soggetti individuati, a titolo esemplificativo, figurano le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, l'ANAS, Rete Ferroviaria Italiana SpA, i concessionari autostradali, i concessionari delle dighe, i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, l'ente nazionale per l'aviazione civile e le autorità di sistema portuale e logistico). A ciascuna opera pubblica, identificata tramite il Codice IOP, sono riferiti tutti gli interventi di investimento pubblico, realizzativi, manutentivi, conclusi o in fase di programmazione, progettazione, esecuzione, che insistono in tutto o in parte sull'opera stessa, tramite l'indicazione dei rispettivi Codici Unici di Progetto (CUP), di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. L'AINOP, attraverso la relazione istituita fra Codice IOP e CUP, assicura l'interoperabilità con BDAP, istituita presso la Ragioneria Generale dello stato – Ministero dell'economia e delle finanze (RGS-MEF).

Il comma 5 impone, inoltre, agli stessi soggetti individuati al comma 4 di rendere disponibili i rispettivi servizi informatici, al fine di inserire nell'archivio le informazioni relative alle opere pubbliche (inserimento a partire dal 15 dicembre 2018 e da completare entro il 30 aprile 2019) nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e con le modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi, previa intesa della Conferenza Unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 6 impone agli enti e alle amministrazioni che a qualsiasi titolo operano attività di vigilanza sull'opera di effettuare il monitoraggio delle risorse economico-finanziarie assegnate mediante l'AINOP, utilizzando le informazioni presenti nella BDAP, che vengono segnalate dai soggetti titolari degli interventi, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Il comma 7, al fine di accrescere quanto più possibile il bagaglio informativo contenuto nell'archivio anche attraverso forme di consultazione, prevede che l'AINOP – gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e implementato anche sulla base delle indicazioni e degli indirizzi forniti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato e dall'ANSFISA, per la generazione dei codici identificativi di ogni singola opera pubblica (IOP), per il relativo corredo informativo, per l'integrazione e l'interoperabilità con le informazioni contenute nella BDAP, tramite il Codice CUP, e per l'integrazione nella Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – sia messo a disposizione e consultabile anche in formato *open data*, nel rispetto delle norme vigenti, con le modalità definite con il decreto ministeriale indicato al precedente comma 4, con la possibilità di raccogliere, mediante apposita sezione, segnalazioni da sottoporre agli enti e amministrazioni che a qualsiasi titolo operino attività di vigilanza sull'opera.

Il comma 8 disciplina il necessario raccordo tra ANOIP e il sistema di monitoraggio dinamico disciplinato dall'art. 14, stabilendo che nell'archivio confluiscono anche le informazioni rivenienti da tale sistema al fine di garantire un costante monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche, in particolare per i profili riguardanti la sicurezza. Le informazioni contenute nell'AINOP dovranno consentire di pervenire ad una valutazione complessiva sul livello di sicurezza delle opere, per agevolare il processo di programmazione e finanziamento degli interventi di riqualificazione e/o manutenzione delle opere stesse e del grado di priorità dei medesimi.

Il comma 9, al fine di assistere i lavori di istruttoria della programmazione e del finanziamento degli interventi di riqualificazione o di manutenzione delle opere pubbliche, garantisce l'accesso all'AINOP alla struttura servente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e alla Ragioneria Generale dello Stato, presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 10 reca l'autorizzazione di spesa per l'attuazione dell'articolo.

ART. 14

(Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità e piano straordinario di monitoraggio dei beni culturali immobili)

Al fine di assicurare elevati *standard* di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali caratterizzate da condizioni di criticità e dei beni immobili culturali, si prevede l'introduzione di sistemi tecnologici di monitoraggio dinamico in grado di garantire il controllo strumentale delle condizioni di sicurezza in tempo reale.

I commi 1 e 2, in particolare, prevedono che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individui con apposito decreto le infrastrutture stradali e autostradali (ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere simili) che presentano condizioni di criticità connesse al passaggio di mezzi pesanti e sovrintenda alla realizzazione e gestione di un sistema di monitoraggio dinamico. I dati occorrenti per l'inizializzazione e lo sviluppo del sistema sono forniti dai soggetti incaricati della gestione delle infrastrutture, che a tal fine dovranno dotarsi degli apparati per operare il controllo strumentale delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture. Il citato Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità e dei beni culturali immobili, reca l'identificazione delle opere soggette a monitoraggio tramite il Codice IOP, di cui all'articolo 11 del presente decreto.

Al termine del periodo di sperimentazione di 12 mesi decorrenti dall'entrata in vigore del decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza Unificata, sono definiti i termini e le modalità con cui i gestori delle infrastrutture forniscono al Ministero stesso i dati occorrenti per l'operatività a regime del sistema di monitoraggio dinamico.

Il comma 3, per garantire la piena operatività del sistema di monitoraggio dinamico, stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovrintende all'utilizzo delle più avanzate ed efficaci tecnologie, anche spaziali, per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati di interesse.

Il comma 4, nell'ambito delle attività di conservazione di cui agli articoli 29 e seguenti del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, prevede che il Ministero per i beni e le attività culturali adotti un piano straordinario nazionale di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili, che definisca i criteri per l'individuazione dei beni da sottoporre a monitoraggio e ai conseguenti interventi conservativi, nonché i necessari ordini di priorità dei controlli, anche sulla base di specifici indici di pericolosità territoriale e di vulnerabilità

individuale degli immobili, e i sistemi di controllo strumentale da utilizzare nonché le modalità di implementazione delle misure di sicurezza, conservazione e tutela.

Ai commi 4 e 5 sono indicate le coperture degli oneri previsti, derivanti dall'attuazione dell'articolo.

ART.15

(Assunzione di personale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

Al fine di assicurare l'efficace ed efficiente esercizio delle attività previste dal decreto con particolare riferimento alla sicurezza della circolazione stradale e delle infrastrutture, ivi compresa la vigilanza ed il controllo delle grandi dighe, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, nel corso dell'anno 2019, 110 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, da inquadrare nel livello iniziale della III area, e di 90 unità di personale da inquadrare nella seconda fascia retributiva della II area (comma 1).

Il comma 2 specifica che le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, in aggiunta alle percentuali di assunzione previste dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2019. La dotazione organica relativa al personale delle aree del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è conseguentemente rimodulata, garantendo la neutralità finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche tenendo conto di quanto disposto nell'articolo 1, commi 566 e 571, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il comma 3 autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad avviare appositi concorsi pubblici, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Resta ferma la facoltà di avvalersi della previsione di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Il comma 4 reca la norma di copertura finanziaria.

ART.16

(Competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti e disposizioni in materia di tariffe e di sicurezza autostradale)

L'articolo è finalizzato a garantire elevati *standard* di sicurezza delle infrastrutture e del traffico autostradale inquadrando più organicamente nel sistema di settore le competenze dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) attraverso alcune modifiche e integrazioni puntuali delle norme del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con riguardo alla regolazione tariffaria e ad aggiornamenti e revisioni delle convenzioni autostradali.

Al fine di garantire nel più breve tempo possibile adeguate condizioni di sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25, si interviene sull'articolo 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge finanziaria per il 2018) prevedendo nuove risorse certe e crescenti dedicate ai relativi interventi di manutenzione non solo per il 2018 ma anche per il 2019 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025. Le relative risorse vengono individuate nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020 delle Regioni Abruzzo e Lazio. Si tratta di misure urgenti, da eseguire tempestivamente atte a prevenire eventuali rischi all'utenza in caso di eventuali eventi

sismici che dovessero manifestarsi, nonché di interventi di ripristino del corpo autostradale non più procrastinabili a seguito degli eventi sismici che si sono già realizzati.

CAPO III

Interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.

Le presenti disposizioni sono destinate a disciplinare gli interventi urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017 nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, coordinati e diretti dal Commissario straordinario all'uopo nominato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. In tale decreto sono contenute innanzitutto le norme sulla ricostruzione degli immobili pubblici e privati. Inoltre, vengono disciplinate le regole specifiche per l'affidamento degli interventi sulle opere pubbliche e per l'attribuzione dei contributi finalizzati alla ricostruzione e riparazione dei beni privati, nonché le misure per il sostegno alle attività economiche ed alle imprese danneggiate dall'evento calamitoso e per la ripresa dello sviluppo economico nelle zone colpite, ivi comprese le misure in favore dei attività economiche operanti in tali zone e per sostenere gli enti locali interessati. Obiettivo principale delle presenti disposizioni è quello di determinare, per la popolazione colpita dal terremoto dell'Isola di Ischia, condizioni per l'immediata ripresa del territorio, disposizioni in parte mutate da quelle stabilite per i terremotati del centro Italia.

ART. 17

(Ambito di applicazione e Commissario straordinario)

E' individuato nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, l'ambito territoriale di operatività del Commissario straordinario, che, nominato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, attiene ad attività distinte da quelle strettamente emergenziali afferenti alla protezione civile, in quanto la finalità della relativa azione si deve concretizzare nella corretta ricostruzione e recupero culturale, sociale ed economico del territorio. In particolare, detto Commissario ha il compito di assicurare una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal sisma, anche attraverso specifici piani di delocalizzazione e trasformazione urbana, e, a tal fine, programma l'uso delle risorse finanziarie e adotta le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di costi parametrici.

La durata dell'incarico del Commissario straordinario è indicata in un massimo di 12 mesi con possibilità di rinnovo. La gestione straordinaria, finalizzata all'attuazione delle misure oggetto del presente decreto, cessa entro la data del 31 dicembre 2021.

ART. 18

(Funzioni del Commissario straordinario)

Vengono elencati, nello specifico, le funzioni e i poteri del Commissario, che opera in raccordo con il Presidente della Regione Campania al fine di assicurare la piena efficacia ed operatività degli interventi. Oltre alle funzioni di direzione e coordinamento degli interventi di ricostruzione pubblica

e privata ed al raccordo con gli organismi di protezione civile per le attività di rispettiva competenza, fondamentale è il compito di operare, tramite atti di carattere generale e di indirizzo secondo criteri omogenei, una ricognizione complessiva dei danni, definente la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate. Il Commissario provvede, altresì, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, alla redazione di un piano finalizzato a dotare i Comuni interessati dall'evento sismico degli studi di microzonazione sismica di terzo livello, disciplinando la concessione di contributi ai suddetti Comuni. Per l'espletamento delle attività attribuitegli, il Commissario straordinario si avvale sia dell'Unità tecnica - amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'OPCM 28 gennaio 2011, n. 3920 che dell'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa S.p.A.. E' stato altresì specificato che provvede alla concessione dei contributi di cui all'articolo 2, comma 6-sexies del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, volte alla ripresa della attività produttive danneggiate dagli eventi sismici in rassegna.

ART. 19

(Contabilità speciale)

Al Commissario straordinario viene intestata apposita contabilità speciale su cui sono assegnate le risorse destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, alle spese per l'assistenza alla popolazione, nonché le ulteriori risorse finalizzate alla ricostruzione dei territori dell'Isola di Ischia colpiti dal sisma del 2017. La contabilità è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021.

ART. 20

(Ricostruzione privata)

Le disposizioni di cui all'articolo 20 disciplinano la ricostruzione privata, demandando al Commissario straordinario l'adozione di provvedimenti nei quali sono individuate le modalità dei diversi interventi di riparazione, di ripristino, di ricostruzione del patrimonio danneggiato in relazione al danno effettivamente subito. Inoltre sono analiticamente elencate le tipologie di danni in relazione ai quali si potrà fruire di contributi ove sia documentata la sussistenza di nesso causale tra la distruzione o danneggiamento e l'evento sismico in rassegna. I contributi previsti sono quantificati fino al 100% dei costi sostenuti dai richiedenti per gli immobili siti nei comuni dei territori colpiti dal sisma. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti del rispetto delle condizioni previste dall'unione europea in materia di aiuti di stato.

ART. 21

(Criteri e modalità generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata)

L'articolo contiene le regole specifiche sull'entità dei contributi che possono essere in concreto riconosciuti sulla base dei parametri definiti ai sensi del presente decreto, individuandone l'estensione in relazione al livello di danno subito dall'immobile e degli interventi conseguentemente necessari, i soggetti legittimati a percepirla, l'entità rispetto ai costi sostenuti, fermo restando che il contributo deve intendersi al netto di indennizzi assicurativi e altre provvidenze pubbliche percepite dall'interessato.

Si stabilisce inoltre che, in deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore

dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.

Ferma restando l'esigenza di assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, i contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al presente articolo, non sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

La selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta. Alla selezione possono partecipare solo le imprese che risultano iscritte nella Anagrafe di cui all'articolo 29, in numero non inferiore a tre. Gli esiti della procedura concorrenziale, completi della documentazione stabilita, sono prodotti dall'interessato in ogni caso prima dell'emissione del provvedimento di concessione del contributo.

ART. 22

(Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti)

Nell'articolo sono dettate le prescrizioni tecniche generali da seguire, per l'ottenimento dei benefici di cui all'articolo 21, per la ricostruzione, il ripristino, la delocalizzazione e la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dall'evento sismico e viene specificato, limitatamente agli interventi di riparazione e ripristino, che le opere di miglioramento o di adeguamento sismico debbano conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell'immobile nel rispetto della normativa di settore. Per quanto riguarda la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di "interesse strategico" di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 21 ottobre 2003 e quelli ad uso scolastico colpiti dal sisma, l'intervento deve conseguire l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme per le ricostruzioni. Quanto, invece, alla riparazione o al ripristino degli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio, è specificato che l'intervento di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identità culturale del bene stesso.

ART. 23

(Interventi di immediata esecuzione)

L'articolo reca una disciplina differenziata per gli interventi che possono essere avviati immediatamente, al fine di consentire un rapido rientro delle persone interessate nelle loro abitazioni qualora queste presentino danni non gravi che possono essere riparati con interventi immediati; in tal caso è prevista una apposita procedura semplificata basata sulla comunicazione iniziale, fermo restando il rispetto della pianificazione vigente cui deve seguire entro termini ristretti l'integrazione della documentazione necessaria per il rilascio del titolo abitativo. I lavori di immediata esecuzione devono obbligatoriamente essere affidati ad imprese che risultino in regola con le disposizioni antimafia e sotto il profilo contributivo e della qualificazione.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di cui all'articolo 25 fino alla definizione delle relative procedure.

ART. 24

(Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi)

L'articolo disciplina le modalità di concessione e di erogazione dei contributi presentate ai Comuni dagli interessati. Alla domanda devono essere allegate, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio, la relazione tecnica asseverata, a firma di un professionista abilitato, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici in parola con eventuale scheda AeDES o ordinanza di sgombero e il progetto degli interventi proposti con l'indicazione delle attività di ricostruzione e riparazione necessarie, nonché degli interventi di miglioramento sismico. All'esito della predetta istruttoria, il Comune rilascia il titolo edilizio. Al termine della verifica i Comuni trasmettono al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo e quest'ultimo definisce il procedimento e concede il contributo nella misura ritenuta congrua. Viene specificato che i contributi sono erogati sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi ed alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. La struttura commissariale procede altresì, avvalendosi del Provveditorato alle opere pubbliche territorialmente competente, a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi.

ART. 25

(Definizione delle procedure di condono)

Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al presente decreto, i Comuni interessati, di cui all'articolo 17, comma 1, definiscono le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2003, n. 326, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo, trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Tali Comuni provvedono, anche mediante l'indizione di apposite conferenze dei servizi, ad assicurare la conclusione dei procedimenti volti all'esame delle predette istanze di condono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il procedimento per la concessione dei contributi di cui al presente decreto è sospeso nelle more dell'esame delle istanze di condono e la loro erogazione è subordinata all'accoglimento di dette istanze.

ART.26

(Ricostruzione pubblica)

Con l'articolo 26 si disciplina la ricostruzione pubblica. Con provvedimenti del Commissario straordinario sono dettate disposizioni in ordine alle modalità di finanziamento degli interventi da eseguire sulle varie tipologie di immobili e sulle opere pubbliche o di uso pubblico, nonché sono predisposti appositi piani di interventi sulle opere pubbliche e per il regolare svolgimento, a partire dall'anno scolastico 2018/2019, della normale attività scolastica, educativa o didattica, anche mediante contratti di locazione di immobili privati. Altresì, sono approntati piani d'intervento sui beni culturali, sulla difesa del suolo e in relazione al dissesto idrogeologico. Gli interventi che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione dei territori colpiti vengono individuati con specifica motivazione commissariale in sede di approvazione dei piani e la realizzazione dei predetti interventi costituisce presupposto per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno 5 operatori economici iscritti nell'Anagrafe di

cui all'articolo 29 e viene individuata la procedura da attuare in mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta anagrafe. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuate da una commissione giudicatrice costituita ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo n. 50/2016. Altresì, viene stabilito che gli enti territoriali della regione Campania, previa specifica intesa, procedono all'espletamento delle procedure di gara relativamente agli immobili di loro proprietà, mentre il Commissario provvede alla diretta attuazione degli interventi pubblici di proprietà statale, ripristinabili con miglioramento sismico. Sulla base delle priorità stabilite dal Commissario ed in coerenza con i piani previsti, i soggetti attuatori indicati all'articolo 27 oppure i Comuni interessati provvedono alla predisposizione ed all'invio dei progetti al predetto Commissario. Tali soggetti possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o più operatori economici di cui all'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50/2016, esclusivamente in caso di indisponibilità di personale in possesso della necessaria professionalità e per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del predetto decreto mediante procedure negoziate con almeno 5 professionisti e l'approvazione definitiva dei progetti definitivi e l'adozione del decreto di concessione sono adottati dal Commissario straordinario. I criteri e le modalità attuative per l'erogazione dei contributi sono definiti con provvedimenti del Commissario straordinario d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 27

(Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali)

Vengono indicati i soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali, ossia la Regione Campania, il Ministero dei beni e delle attività culturali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia del demanio, i Comuni, il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, i soggetti gestori o proprietari delle infrastrutture viarie, la Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 28

(Contributi ai privati ed alle attività produttive per i beni mobili danneggiati)

Si dispone che, in caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati, possa essere assegnato un contributo secondo modalità e criteri da definire con provvedimenti adottati dal Commissario straordinario, anche in relazione al limite massimo del contributo per ciascuna famiglia anagrafica residente o attività produttiva con sede operativa nei Comuni interessati di cui all'articolo 17, come risultante, rispettivamente, dallo stato di famiglia alla data del 21 agosto 2017 e dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio agricoltura ed artigianato o all'albo professionale alla medesima data. In ogni caso, per i beni mobili non registrati può essere concesso solo un contributo forfettario.

ART. 29

(Legalità e trasparenza)

Con l'articolo 29 viene prevista una disciplina volta a rendere più agevole ed immediata la verifica delle condizioni soggettive degli operatori economici selezionati dall'esecutore degli interventi su opere pubbliche. A tal fine il Commissario straordinario si avvale della Struttura e delle procedure di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 nonché dell'Anagrafe antimafia ivi prevista.

ART. 30

(Qualificazione degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria)

L'articolo prevede che gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici possono essere affidati dai privati ai soggetti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità e non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostantive al rilascio del DURC.

In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse. A tale fine, il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone altresì copia agli uffici speciali per la ricostruzione. La struttura commissariale può effettuare controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato.

Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, che vi provvede nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore a 500.000 euro. Per i lavori di importo superiore a 2 milioni di euro il contributo massimo è pari al 7,5 per cento. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, sono individuati i criteri e le modalità di erogazione del contributo previsto dal primo e dal secondo periodo, assicurando una graduazione del contributo che tenga conto della tipologia della prestazione tecnica richiesta agli operatori economici e dell'importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali.

Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero dei beni e delle attività culturali, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, è fissata una soglia massima di assunzione degli incarichi, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai soggetti di cui al comma 1 nella qualificazione.

Per gli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall'articolo 22, con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.

L'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, avviene, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti.

ART. 31

(Struttura del Commissario straordinario)

L'articolo prevede le modalità di individuazione e il trattamento economico del personale della struttura. Il Commissario straordinario, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, opera con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate e disciplina l'articolazione interna della struttura di supporto. Viene definito il trattamento economico da

corrispondere al personale dirigenziale e non dirigenziale in servizio presso la struttura, utilizzando come parametro di riferimento il trattamento economico della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Alle spese per il funzionamento della struttura commissariale si provvede con le risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 19.

Il commissario straordinario *può avvalersi* di un comitato tecnico scientifico composto da esperti di comprovata esperienza in materia di urbanistica, ingegneria sismica, tutela e valorizzazione dei beni culturali e di ogni altra professionalità che dovesse rendersi necessaria. La costituzione e il funzionamento del comitato sono regolati con provvedimenti del Commissario straordinario.

Con provvedimenti del Commissario straordinario, nei limiti delle risorse disponibili:

- a) al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in servizio presso la struttura direttamente impegnato nelle attività di cui all'articolo 17, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
- b) al personale dirigenziale della struttura direttamente impegnato nelle attività di cui all'articolo 17, può essere attribuito un incremento del 20 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza, commisurata ai giorni di effettivo impiego.

ART. 32

(Proroghe e sospensioni dei termini)

L'articolo 32 attiene alla proroga della sospensione dei termini per l'adempimento di obblighi tributari e contributivi, con riguardo in particolare ai redditi dei fabbricati ubicati nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno colpiti dal sisma. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2019, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito, nel limite massimo complessivo di 1,43 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, connesso all'esenzione di cui al comma 1.

Al fine di assicurare la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere, a valere sui fondi per l'emergenza, una compensazione fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro con riferimento all'anno 2018, da erogare nel 2019 e di 4,5 milioni di euro annui per il biennio 2019 – 2020, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.

Si provvede, inoltre, alla proroga al 2020 dei termini per il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018 e 2019 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia.

Viene differito al 31 dicembre 2020 il pagamento delle rate dei mutui concessi dagli istituti di credito ai privati che abbiano in essere finanziamenti ipotecari collegati ad immobili residenziali, commerciali e industriali inagibili in conseguenza degli eventi sismici.

Viene ampliato il termine entro cui i comuni di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme possono assumere personale e la stima dei relativi oneri viene elevata ad euro 500.000,00 per il 2018 ed euro 1,2 milioni di euro per il 2019 e il 2020. Altresì, viene incrementato il numero di unità annue e ricompreso il comune di Forio tra i destinatari della norma.

ART. 33

(Sospensione del pagamento del canone RAI)

Si dispone la sospensione fino al 31 dicembre 2020 del pagamento del canone RAI e le modalità e la tempistica per il successivo versamento delle somme dovute.

ART. 34

(Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria)

Con l'articolo 34 è disposta la sospensione dei termini per il pagamento, senza sanzioni ed interessi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dall'entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2020. Il pagamento delle predette somme senza sanzioni ed interessi è rateizzabile.

ART. 35

(Sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento)

L'articolo reca la sospensione, dall'entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2020, rispettivamente dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e delle somme dovute ai sensi degli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali. I predetti termini riprendono a decorrere dal 1 gennaio 2021.

ART. 36

(Interventi volti alla ripresa economica)

L'articolo dispone la concessione di contributi finalizzati a favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché delle imprese che svolgono attività agrituristica, che risultino insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nei Comuni dell'Isola di Ischia e che abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una significativa riduzione del fatturato annuo rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente. Il limite complessivo degli oneri connessi a tali contributi è di 2,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 19. I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo dei citati contributi e di riparto delle indicate risorse tra i Comuni interessati sono stabiliti con provvedimento del Commissario straordinario, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

CAPO IV

Misure urgenti gli eventi sismici verificatisi in Italia centrale negli anni 2016 e 2017

ART. 37

(Misure per l'accelerazione del processo di ricostruzione – Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni)

Si interviene con la tecnica della novella sul decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con misure per l'accelerazione del processo di ricostruzione e di chiarimento sull'assetto di competenze.

In particolare, al comma 1, lettera a), la disposizione mira a riallocare la competenza circa la verifica dell'assenza di sovracompensazioni con riferimento alle normative nazionali ed unionali in materia di aiuti di Stato, spostandola dal Commissario straordinario ai Presidenti delle 4 Regioni – Vicecommissari. In tal senso la disposizione risulta coerente con l'ordinaria gestione del registro dei predetti aiuti, che, come è noto, è curato dalle Regioni.

Altra disposizione risponde all'esigenza di assicurare il consolidamento della ripresa dell'attività agricola e zootecnica mediante l'utilizzazione delle strutture delocalizzate in via temporanea che per le loro caratteristiche possono essere utilizzate in via definitiva. Ove dette strutture dispongano dei necessari requisiti, i titolari delle imprese interessate possono richiedere agli uffici regionali competenti il nulla osta alla trasformazione della delocalizzazione temporanea in definitiva, superando l'esigenza di realizzare, comunque, una ulteriore nuova struttura.

Si integra l'elenco dei possibili soggetti attuatori, integrandovi anche le Università, limitatamente agli interventi su immobili di proprietà e di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici.

ART. 38

(Rimodulazione delle funzioni commissariali)

Il comma 1 prevede che sia nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un Commissario straordinario per gli eventi sismici nell'Italia centrale. Allo scopo di garantire la continuità dell'apparato amministrativo e ordinamentale vigente connesso alla gestione straordinaria, la disposizione in esame prevede che al Commissario così nominato continuino ad applicarsi le disposizioni del decreto legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente decreto, nonché ogni altra disposizione concernente il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori della regione Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016.

ART. 39

(Impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione in aree interessate da eventi sismici)

Le disposizioni proposte prevedono l'impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato l'Abruzzo nel 2009, le Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20-29 maggio 2012 e l'Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016.

In particolare, si introduce un vincolo di destinazione sulle somme stanziato dallo Stato e da altri enti pubblici e destinate agli interventi in favore delle aree colpite dagli eventi sismici: della regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 e da ultimo del sisma del 24 agosto 2016.

Si ritiene necessario prevedere che tali risorse, poiché destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dal sisma, nonché depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati, non debbano essere soggette a sequestro o pignoramento.

Conseguentemente, si prevede anche la non applicazione della disposizione di cui all'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 alle risorse previste per tali interventi.

CAPO V**Ulteriori interventi emergenziali****Art. 40***(Cabina di regia Strategia Italia)*

Nel contesto delle misure da pianificare con immediatezza per fronteggiare sistematicamente le emergenze sul territorio e per interventi infrastrutturali, si prevede l'istituzione urgente di una Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Sottosegretario di Stato delegato, composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e integrata dai Ministri interessati alle materie trattate nonché dal Presidente della Conferenza delle Regioni, dal Presidente dell'Unione delle province d'Italia e dal Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, con i compiti di verificare lo stato di attuazione, anche per il tramite delle risultanze del monitoraggio delle opere pubbliche, di piani e programmi di investimento infrastrutturale e adottare le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi, nonché di verificare lo stato di attuazione degli interventi connessi a fattori di rischio per il territorio, quali dissesto idrogeologico, vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, situazioni di particolare degrado ambientale necessitanti attività di bonifica e prospettare possibili rimedi.

La Cabina di regia è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura l'attività di supporto tecnico, istruttorio e organizzativo alla Cabina di regia.

ART. 41*(Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione)*

La norma sopra riportata riveste carattere di urgenza in quanto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 appare non adeguato alle più recenti acquisizioni tecnico-scientifiche, soprattutto per quanto attiene alla valutazione degli effetti a lungo termine dell'utilizzo dei fanghi sul suolo. Inoltre sebbene la qualità dei fanghi di depurazione sia sensibilmente migliore rispetto a 20 anni orsono, la maggiore attenzione e sensibilità ambientale ne richiede una più attenta analisi al fine della migliore tutela della salute pubblica e dell'ambiente. Il predetto decreto, infatti, prevede, all'articolo 3, comma 1, lettera c), che i fanghi destinati in agricoltura non devono contenere «sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale». Tuttavia il decreto prevede attualmente valori limite solamente per i parametri relativi ai metalli e non per gli inquinanti organici e parzialmente per i parametri microbiologici (è previsto un limite solo per salmonella). Per tale motivo, molte Regioni hanno emanato specifici provvedimenti normativi atti ad aggiornare e/o introdurre valori limite più restrittivi per i parametri già normati a livello nazionale e nuovi parametri per sostanze quali i micro inquinanti organici.

Inoltre, recenti sentenze (cfr. Corte Cass. n. 10709/2009; Corte Cass. n. 34390/2011; TAR Lombardia n. 1782/2018; Tribunale di Verona n. 10658/2010) hanno fortemente limitato l'utilizzo dei fanghi in agricoltura precludendo di fatto l'esecuzione delle attività di recupero e riciclo in contrasto con gli orientamenti comunitari in materia di economia circolare.

Il provvedimento, nelle more di una completa riscrittura della disciplina prevista nell'ambito del recepimento del "pacchetto rifiuti", ed al fine di disincentivare il ricorso alla discarica, e garantire l'utilizzo sicuro dei fanghi di depurazione delle acque reflue in agricoltura, introduce un valore limite di concentrazione per gli idrocarburi. Il valore limite introdotto è coerente con la recente normativa

europea in tema di classificazione dei rifiuti laddove esso garantisce che solamente i fanghi non pericolosi (che presentano una concentrazione di idrocarburi inferiore a 1000 mg/kg sul tal quale) siano utilizzati in agricoltura. Il provvedimento inoltre fa salvo l'utilizzo agricolo di fanghi di depurazione che contengono idrocarburi di origine naturale (oli e grassi vegetali ed animali derivanti dagli scarti di cucine e mense, ma anche dalla trasformazione dei prodotti alimentari) i quali, secondo la metodologia analitica standardizzata per la determinazione degli idrocarburi C10-C40, non possono essere totalmente distinti da quelli di origine minerale. Essendo solo questi ultimi a conferire la caratteristica di pericolosità ai rifiuti, il provvedimento stabilisce che i fanghi di depurazione possono essere utilizzati in agricoltura, anche se fosse superato il valore di 1000 mg/kg sul tal quale per il parametro idrocarburi C10-C40, a condizione che i *marker* di cancerogenicità dimostrino l'origine non minerale degli idrocarburi presenti nel fango.

ART. 42

(Progettazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici)

La norma intende finalizzare le risorse di cui ad economie derivanti da precedenti procedure di edilizia scolastica di cui all'articolo 48 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e alla conseguente delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 30 giugno 2014, n. 22, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Tali risorse sono attribuite agli enti locali, proprietari degli edifici adibiti ad uso scolastico, per essere destinate alla progettazione degli interventi di messa in sicurezza dei predetti edifici, previo nuovo accertamento e ricognizione delle economie da effettuarsi con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le modalità e i criteri di attribuzione delle risorse finanziarie sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

ART. 43

(Misure urgenti in favore dei soggetti beneficiari di mutui agevolati)

La misura prevista dalla norma in esame si propone lo scopo di favorire i soggetti beneficiari dei mutui agevolati di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, al decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, che versino in uno stato di temporanea crisi e di conseguente momentanea mancanza di liquidità.

Detto obiettivo viene perseguito accordando la sospensione, per un periodo di dodici mesi, del pagamento della quota capitale delle rate (con scadenza non successiva al 30 giugno 2018) nonché allungamento della durata dei piani di ammortamento (il cui termine non può essere successivo al 31 dicembre 2026).

I sopra citati benefici si applicano su domanda del soggetto interessato, da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e trovano applicazione anche nel caso in cui sia stata già avviata da INVITALIA S.p.A. la procedura di risoluzione del contratto di finanziamento, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso, previa ricognizione del debito (comprensivo di sorte capitale ed interessi, da rimborsare con rate semestrali posticipate) da parte della stessa INVITALIA S.p.A..

Fuoriescono dall'ambito applicativo della norma le transazioni già perfezionate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Viene, altresì, prevista la possibilità per INVITALIA S.p.A., previa acquisizione di parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato, di aderire a proposte transattive per importi non inferiori al 25 per cento del debito, comprensivo di sorte capitale, interessi ed interessi di mora, avanzate dai soggetti beneficiari o da altro soggetto interessato alla continuità aziendale, al fine di consentire il recupero parziale ma certo di risorse altrimenti non recuperabili.

ART. 44

(Trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi)

La disposizione consente alle imprese che cessano l'attività ma sono in grado di garantire la continuità occupazionale e produttiva in via indiretta, attraverso la cessione dell'azienda a soggetti terzi, di utilizzare un periodo di integrazione salariale straordinaria (di durata massima di 12 mesi) al fine di non disperdere il patrimonio aziendale - comprensivo delle risorse umane - e, pertanto, di portare a buon fine le trattative per il trasferimento aziendale, garantendo, altresì, la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori interessati.

Le prospettive di cessione devono essere effettive e concrete e, a tal fine, sono utilizzati i criteri già indicati dal decreto interministeriale n. 95075 del 25 marzo 2016. In particolare, l'articolo 3 del suddetto decreto prevede che l'impresa che intende cessare l'attività deve dare conto nell'accordo in sede governativa delle concrete prospettive di cessione dell'azienda con finalità di continuazione dell'attività ovvero di ripresa della stessa ed esibire, al fine, idonea documentazione comprovante l'esistenza delle medesime prospettive di cessione.

In sede di accordo il Ministero dello sviluppo economico può confermare la sussistenza delle prospettive di cessione indicando ovvero dichiarando di possedere le proposte da parte di terzi volte a rilevare l'azienda cedente - anche con accordo di riservatezza - specificando le azioni da intraprendere, ivi comprese azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per il riassorbimento del personale sospeso.

Il trattamento di integrazione salariale straordinaria può altresì essere concesso nel caso in cui l'impresa sia in grado di realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo.

In alternativa, possono essere attivati dalla regione interessata specifici percorsi di politica attiva del lavoro.

Ai fini di controllo e monitoraggio della spesa, la disposizione prevede che, in sede di accordo governativo, venga verificata in via preventiva la sostenibilità finanziaria del trattamento straordinario di integrazione salariale e che nell'accordo venga indicato l'onere finanziario da essi derivante.

Ai medesimi fini, gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e all'INPS, il quale effettua un monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi all'erogazione delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non potranno essere stipulati altri accordi.

ART. 45

(Norma di copertura)

La disposizione provvede alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 2, 3, 5, 8, 12, 13, 19, 33, 34, 35 e 43, comma 1.

ART. 46

(Entrata in vigore)

L'articolo dispone l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

ART. 1 (Commissario straordinario per la ricostruzione)

In conseguenza del crollo ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, al fine di garantire, in via d'urgenza, le attività connesse alla demolizione, rimozione e smaltimento dei materiali di risulta, nonché afferenti alla progettazione, affidamento e ricostruzione dell'infrastruttura e di ripristino del connesso sistema viario, è nominato con dPCM un Commissario straordinario per la ricostruzione per un periodo di 12 mesi, prorogabile o rinnovabile per non oltre un triennio dalla prima nomina.

Al fine di espletare le suddetta attività è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, sulla quale confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate nonché quelle tempestivamente messe a disposizione dal soggetto concessionario al momento dell'evento.

Il Commissario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con dPCM e composta da un contingente massimo di venti unità di personale, di cui 19 unità di personale non dirigenziale, posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e una unità di personale dirigenziale di livello non generale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e territoriali. Il Commissario può altresì nominare, con proprio provvedimento, fino a due sub commissari. Agli oneri relativi al funzionamento e al personale della struttura, ivi compresi i compensi del Commissario straordinario e dei sub commissari, lo stesso Commissario provvede con le risorse disponibili nella contabilità speciale allo stesso intestata nel limite complessivo di euro 4.500.000 per il triennio 2018-2020. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 e ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'art. 45.

Il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento, entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario straordinario pone a sua disposizione le somme necessarie al predetto ripristino ed alle altre attività connesse, nell'importo provvisoriamente determinato dal Commissario medesimo salvo conguagli, impregiudicato ogni accertamento sulla responsabilità dell'evento e sul titolo in base al quale sia tenuto a sostenere i costi di ripristino della viabilità. In caso di omesso versamento nel termine, il Commissario straordinario può individuare un soggetto pubblico o privato che anticipi le somme necessarie alla integrale realizzazione delle opere, a fronte della cessione pro solvendo della pertinente quota dei crediti dello Stato nei confronti del concessionario, potendo remunerare tale anticipazione ad un tasso annuo non superiore a quello di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di tre punti percentuali.

A garanzia del rimborso per capitale e interessi relativi all'anticipazione, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029.



Agli oneri della disposizione si provvede per 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205/2017. Ai fini della compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento netto si provvede:

quanto a 40 milioni per l'anno 2018 e 120 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del medesimo Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205/2017;

quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, 40 milioni di euro per l'anno 2019, 20 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del DL n. 154/2008.

Conseguentemente all'articolo 45 viene incrementato il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del DL n. 154 del 2008 per 50 milioni di euro annui dall'anno 2021 al 2023 e per 30 milioni di euro per l'anno 2024.

ART. 2 (Disposizioni concernenti il personale)

La disposizione, per far fronte alle necessità conseguenti all'evento, prevede la possibilità, per la Regione Liguria, la Città metropolitana di Genova, il Comune di Genova, di assumere, derogando ai vincoli di contenimento della spesa e previa autorizzazione del Commissario delegato per l'emergenza nominato con ordinanza n. 539 del 20 agosto 2018, per gli anni 2018 e 2019, fino a complessive 250 unità di personale con funzioni di protezione civile, polizia locale e di supporto all'emergenza. Le 250 unità sono ripartite dal commissario tra gli enti. Le relative risorse sono ripartite tra i suddetti enti dal Commissario nel limite complessivo di spesa di euro 3.500.000 per l'anno 2018 e di euro 10.000.000 per l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse disponibili sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1. Gli enti locali possono provvedere, di intesa con il Commissario, all'onere delle assunzioni anche con le risorse proprie.

ART. 3 (Misure in materia fiscale)

La disposizione in esame prevede al comma 1 che i redditi dei fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera (Ponte Morandi) non concorrono, a decorrere dal periodo di imposta in corso e fino al 31 dicembre 2020, alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette.

Si prevede inoltre che, a decorrere dalla seconda rata 2018 e fino al 31 dicembre 2020, gli stessi fabbricati siano esenti anche ai fini IMU/TASI.

Per quantificare l'esenzione ai fini delle imposte dirette sono stati considerati i dati desumibili dalle dichiarazioni dei redditi dei soggetti coinvolti. Sulla base di queste informazioni, si stimano effetti di gettito di non rilevante ammontare valutati nell'ordine di circa **-0,1 milioni di euro** su base annua in termini di competenza. In termini di cassa gli effetti negativi complessivi sono pari a 195 mila euro per l'anno 2019 e pari a 99 mila euro per gli anni 2020 e 2021.



Di seguito si riporta la tabella con i profili finanziari (importi in migliaia di euro):

	2018	2019	2020	2021	2022
IRPEF	0,0	-190,0	-95,0	-95,0	+95,0
Addizionale regionale	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-1,3	-1,0	-1,0	+0,3
Totale	0,0	-195,3	-99,0	-99,0	+95,3

Importi in migliaia di euro

Ai fini della quantificazione della perdita di gettito IMU e TASI, pur in assenza di dati puntuali è stato considerato, prudenzialmente, il complesso degli immobili situati nella zona interessata dal crollo del ponte Morandi (c.d. zona rossa), i cui riferimenti catastali sono stati acquisiti dall'Agenzia delle Entrate. Sulla base di tali dati, si stima una perdita di gettito IMU/TASI per gli anni 2019 e 2020 di circa **-610 mila euro**, di cui **-210 mila euro** riferiti alla quota comune e **-400 mila euro** alla quota Stato.

Per l'anno 2018 l'agevolazione decorre dalla seconda rata di dicembre e pertanto gli effetti negativi risultano pari a **-305 mila euro**, di cui **-105 mila euro** per la quota comune e **-200 mila euro** per la quota Stato.

Di seguito il riepilogo degli effetti finanziari riguardanti il comma 1 (importi in milioni di euro):

Articolo 3, comma 1	2018	2019	2020	2021	2022
Esenzione imposte dirette	0,0	-0,2	-0,1	-0,1	+0,1
Esenzione IMU/TASI quota comune	-0,105	-0,21	-0,21	0,0	0,0
Esenzione IMU/TASI quota Stato	-0,2	-0,4	-0,4	0,0	0,0
Totale	-0,305	-0,81	-0,71	-0,1	+0,1

Importi in milioni di euro

Al **comma 2** della disposizione viene previsto che i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi al crollo non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Considerato il carattere straordinario dell'evento trattasi di entrate non scontate in bilancio e pertanto si ritiene che la disposizione configuri una **rinuncia a maggior gettito**.

Al **comma 3** viene prevista una esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, contratti e documenti presentati fino al 31 dicembre 2020 in conseguenza dell'evento. Considerato il carattere straordinario dell'evento trattasi di entrate non scontate in bilancio e pertanto si ritiene che la disposizione configuri una **rinuncia a maggior gettito**.



Al **comma 4** viene previsto che gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito dell'evento non sono soggetti all'imposta di successione e alle imposte e tasse ipotecarie e catastali né all'imposta di registro o di bollo. Considerato il carattere straordinario dell'evento trattasi di entrate non scontate in bilancio e pertanto si ritiene che la disposizione configuri una **rinuncia a maggior gettito**.

Il **comma 5** prevede che i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29-30 del D.L. n. 78/2010 nonché per le attività esecutive degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, nei confronti dei soggetti residenti o che hanno sede o unità locali negli immobili di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi dal 14 agosto fino al 31 dicembre 2019.

In base ai dati comunicati dall'Agenzia delle Entrate si rilevano minori entrate da ruoli per il periodo considerato complessivamente pari a -0,59 milioni di euro, di cui -0,4 milioni per entrate erariali.

In termini di cassa, per il comma 5 si stimano i seguenti effetti finanziari:

Articolo 3, comma 5	2018	2019
Minori entrate da ruoli (tributi erariali)	-0,1	-0,3
Minori entrate da ruoli (tributi non erariali)	-0,05	-0,14
Totale	-0,15	-0,44

Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 45.

ART. 4 (Sostegno a favore degli operatori economici danneggiati in conseguenza dell'evento)

L'articolo prevede la concessione di un contributo alle imprese aventi sede operativa all'interno della zona già delimitata con ordinanza sindacale, nonché ai professionisti, artigiani e commercianti con sede o unità locale ubicate nel medesimo territorio, che nel periodo dal 14 agosto 2018 alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno subito un decremento del fatturato rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2017.

Il contributo è riconosciuto, a domanda e sulla base di criteri e modalità definiti dal Commissario delegato, per una somma fino al 100 per cento del predetto decremento e nel limite massimo di euro 200 mila per ciascuno beneficiario. In ogni caso, il contributo viene riconosciuto nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza e comunque nel limite complessivo di 5 milioni per l'anno 2018.

ART. 5 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, di autotrasporto e viabilità)

L'interdizione del tratto autostradale interessato dal crollo del cd. ponte Morandi e delle zone limitrofe rende necessario predisporre misure di rinforzo e potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale, finalizzate a far fronte al maggior flusso di utenza che "motu proprio" si sposterà dall'auto privata al mezzo pubblico nonché a favorire la decongestione degli assi viari cittadini.



Inoltre, si rende necessario un intervento per assicurare l'attuazione del sistema di integrazione tariffaria tra le diverse modalità di trasporto nel territorio.

Ciò stante il comma 1 provvede allo stanziamento di 500 mila euro per l'anno in corso e di 23 milioni di euro per il 2019 per la riorganizzazione del servizio di trasporto pubblico locale, da realizzare non solo mediante l'introduzione di servizi aggiuntivi, ma altresì attraverso l'adozione di misure di efficientamento dei servizi già attivati e l'integrazione tariffaria tra le diverse modalità di trasporto.

Ai relativi oneri si provvede quanto a euro 500.000 per l'anno 2018 ai sensi dell'articolo 45 e quanto a euro 23 milioni per l'anno 2019 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Al fine di sostenere l'implementazione dei servizi TPL, al comma 2, viene previsto uno stanziamento di 20 milioni di euro, per l'anno 2019, da destinare al rinnovo del materiale rotabile, funzionale a sostenere l'implementazione dei servizi sopra descritti mediante acquisto di nuovi autobus e/o sostituzione di quelli particolarmente vetusti.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il comma 3, poi, al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza dell'evento consistenti nella forzata percorrenza di tratti autostradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle difficoltà logistiche dipendenti dall'ingresso e dall'uscita delle aree urbane e portuali, autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2018, ai cui oneri si provvede ai sensi dell'articolo 45.

ART. 6 (Ottimizzazione dei flussi veicolari logistici nel porto di Genova)

L'articolo 6, comma 1, prevede che per poter garantire l'ottimizzazione dei flussi veicolari logistici in ingresso e in uscita dal porto di Genova, ivi compresa la realizzazione del varco di ingresso di Ponente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovrintende, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, alla progettazione e alla realizzazione, in via d'urgenza, di infrastrutture ad alta automazione, di sistemi informatici e delle relative opere accessorie. A tal fine, il MIT esercita i poteri necessari, anche di natura espropriativa per pubblica utilità, per l'immediata realizzazione del sistema informatico e delle relative infrastrutture accessorie. All'espletamento delle attività previste il Ministero provvede con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.

E' autorizzata, pertanto, la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2018, 15 milioni di euro per l'anno 2019 e 7 milioni di euro per il 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il comma 2, poi, assegna alla Direzione marittima – Capitaneria di porto di Genova la somma di euro 375.000 per l'anno 2018 e euro 875.000 per l'anno 2019, per far fronte alle esigenze di carattere operativo e logistico in ambito portuale derivanti dall'evento.



I fabbisogni previsti riguardano interventi necessari per sopperire alle esigenze di intensificazione dei servizi di viabilità portuale, di vigilanza ai varchi di accesso e di monitoraggio ed interfaccia con la Prefettura, le Forze di Polizia ed Autorità locali.

Nello specifico, il maggior carico lavorativo determinato dalla situazione emergenziale ha richiesto, per l'anno in corso, l'immediato invio in missione di 23 militari provenienti dai Comandi dell'ambito di giurisdizione della direzione marittima di Genova o di quelle limitrofe.

La Direzione Marittima di Genova ha previsto il protrarsi dell'esigenza di 15 militari fino a tutto il 2019, ovvero fino al totale ripristino totale della viabilità, per cui si renderà necessario inviare supporto da varie località con personale in missione.

Secondo lo scenario descritto, ripartito nelle tre finalità di spesa descritte, gli importi indicati sono destinati a far fronte ai seguenti fabbisogni:

A) Missioni

Il fabbisogno totale, corrispondente a €963.380 è così ripartito:

- €352.130 per l'esercizio Finanziario 2018 [in particolare, 139 gg x € 110,00 (missione in regime forfetario) x 23 persone = € 351.670 + viaggio 23 x € 20,00 (costo medio trasferimento con mezzi pubblici in ambito regionale andata/ritorno) = € 460].
- €611.250 per l'esercizio finanziario 2019 [365 gg x € 110,00 (missione in regime forfetario) x 15 persone = € 602.250 + viaggio 15 persone x € 150 (costo medio trasferimento con mezzi pubblici in ambito centro Italia andata/ritorno per 4 volte nel corso dell'anno) x 4 (avvicendamento del personale in missione) = € 9.000.

B) Compensi per lavoro straordinario

Il fabbisogno totale, corrispondente a €90.000 è così ripartito:

- €20.000 per l'esercizio Finanziario 2018
- €70.000 per l'esercizio Finanziario 2019

C) Acquisto autoveicoli

Il fabbisogno totale, da imputare interamente all'esercizio finanziario 2019, è pari a €30.000. In particolare, si tratta di n. 2 autovetture per svolgere servizi di vigilanza attività portuali e viabilità interna al porto (secondo tipologie disponibili su MEPA)

D) Ristrutturazioni immobili ed acquisto dotazioni

Il fabbisogno totale, da imputare interamente all'esercizio finanziario 2019, è pari a €150.000 così ripartito:

- riadattamento della sede "Stazione marittima" €80.000 (importo forfetario, computo metrico/estimativo in corso di redazione);
- arredi per adeguamento sede principale della Capitaneria di porto €30.000 (secondo tipologie disponibili su MEPA)
- acquisto dotazioni tecniche € 40.000;

Agli oneri connessi alla disposizione in esame, pari ad euro 375.000 per l'anno 2018 e ad euro 875.000 per l'anno 2019, provvede il Commissario delegato a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza.



Art. 7 (Zona logistica semplificata – Porto e retroporto di Genova)

La disposizione istituisce “la “Zona Logistica Semplificata – Porto e Retroporto di Genova” comprendente i territori portuali e retroportuali del Comune di Genova, fino a includere i retroporti di Rivalta Scrivia, Novi San Bovo, Alessandria, Piacenza, Castellazzo Bormida, Ovada Belforte, Dinazzo e Melzo e Vado Ligure.

Alle imprese che operano nella ZLS – Porto e Retroporto di Genova si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

Alla disposizione non si ascrivono effetti di gettito, trattandosi di semplificazioni amministrative.

ART. 8 (Istituzione della zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall'evento)

La disposizione istituisce una Zona Franca Urbana nell'intero territorio della Città metropolitana di Genova e dispone a favore delle imprese aventi sede principale o operativa nella ZFU, che hanno subito (ovvero che subiranno) una riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dal 14 agosto al 30 settembre 2018 rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2017, esenzioni relative a imposte sui redditi, IRAP, IMU e contributi.

Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2018.

Il comma 5 della disposizione fissa gli oneri derivanti dalla disposizione fino a un massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2018.

Alla disposizione, pertanto, si ascrivono effetti di gettito corrispondenti al limite di spesa. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 45.

Articolo 9 (Incremento del gettito IVA nei porti ricompresi nell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale)

Al fine di contenere gli effetti negativi che l'evento ha prodotto sulle attività dell'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale in termini di riduzione delle operazioni commerciali e dei servizi portuali, la disposizione riconosce, per gli anni 2018 e 2019, ai porti dell'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale (Genova e Savona), una quota di riparto del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 nella misura del 3 per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite della citata dell'Autorità di sistema portuale, nel limite di 30 milioni di euro annui.

Dalla disposizione non derivano nuovi e/o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di utilizzo di risorse già disponibili a legislazione vigente.

ART.10 (Norme in materia di giustizia amministrativa e di difesa erariale)

La disposizione prevede la devoluzione alla giurisdizione esclusiva di tutte le controversie relative agli atti adottati dal Commissario straordinario per la ricostruzione di cui all'articolo 1 l'applicazione si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo. Si prevede altresì che il Commissario si avvalga del patrocinio dell'avvocatura dello Stato.



Stante il carattere procedurale della disposizione non si rilevano effetti finanziari negativi

ART. 11 (Surrogazione legale dello Stato nei diritti dei beneficiari di provvidenze)

La norma stabilisce la surrogazione ex lege dello Stato nei diritti dei beneficiari delle provvidenze connesse all'evento del crollo del Ponte Polcevera, nei limiti delle risorse erogate dallo e fermi restando gli ulteriori diritti dei predetti beneficiari nei confronti dei responsabili dell'evento.

Attesa la natura della disposizione non si rilevano effetti finanziari negativi

ART.12 (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali)

L'articolo 12 prevede l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (di seguito ANSFISA o Agenzia) che incorpora e succede a titolo universale all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria (ANSF) istituita ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 162/2007. L'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007 n. 162, è soppressa e le relative risorse umane, strumentali e finanziarie sono trasferite all' ANSFISA. Le risorse finanziarie che verranno trasferite alla nuova Agenzia sono quelle indicate all'articolo articolo 26 del D.Lgs. 162/2007. In particolare le risorse di cui alla lettera a) dell'articolo 26 sono iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (cap. 1227) con uno stanziamento a legislazione vigente di 5,6 milioni di euro nel 2019 e 7,6 milioni di euro a decorrere dal 2020; le entrate di cui alla lettera b) sono le entrate proprie dell'Agenzia costituite dai proventi per servizi istituzionali relativi a certificazioni, autorizzazioni e riconoscimenti agli operatori ferroviari, sulla base di Decreti Tariffari emanati dall'Agenzia. Il dato consolidato è pari a circa 1 milione di euro annui; le entrate di cui alla lettera c) sono le risorse derivanti dall'incremento dell'1 per cento dei canoni di accesso alla rete ferroviaria corrisposti dalle imprese ferroviarie. Il dato consolidato, corrispondente alla media degli incassi del quinquennio, ammonta a circa 9 milioni di euro annui.

L'Agenzia è strutturata in due distinte articolazioni competenti ad esercitare rispettivamente le funzioni già svolte dall'ANSF in materia di sicurezza ferroviaria e le nuove competenze in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. La dotazione organica è determinata nel limite massimo di 434 unità di personale, di cui di cui 35 uffici di livello dirigenziale non generale e di 2 uffici di livello dirigenziale generale.

Nelle tabelle successive vengono riportati i costi della nuova Agenzia, al netto di quelli sostenuti dall'ex ANSF per il proprio personale - per i quali ai sensi del comma 2 è previsto il trasferimento delle relative risorse finanziarie - e di quelli relativi al contingente di personale comandato ai sensi del comma 14, per il quale è previsto che l'onere sia a carico delle amministrazioni di provenienza per il periodo di comando. Per quest'ultime è previsto che all'atto dell'immissione in ruolo siano trasferite le relative risorse finanziarie alla nuova Agenzia. Pertanto, la stima degli oneri complessivi risulta pari a € 14.100.000 per l'anno 2019 e pari a euro € 22.300.000, a decorrere dall'anno 2020.



Ai fini della quantificazione, per il trattamento economico sono stati presi a riferimento i costi unitari medi per singola qualifica sulla base del CCNL delle funzioni centrali secondo le tabelle retributive dell'ENAC, che l'ANSFISA applicherà al proprio personale ai sensi del comma 16. Il costo medio unitario comprende il trattamento fondamentale e accessorio, comprensivo degli oneri riflessi pari al 38,38% (contributi 24,20% + Irap 8,5% + T.f.r. 5,68%).

Inoltre, sono state considerate altre spese di personale (buoni pasto, formazione, spese di missione, assicurazioni, benefit, etc...) e le spese di funzionamento.

Si evidenzia, infine, che le stime dei costi dell'Agenzia non contengono spese per fitti locali aggiuntive rispetto a quelle sostenute da ANSF, in quanto il personale sarà collocato in parte presso le stesse sedi utilizzate da ANSF e alle medesime condizioni, ed in parte presso l'immobile del Ministero delle infrastrutture e trasporti sito in Roma alla via Caraci.

ONERI ANNO 2019

CATEGORIA	Personale assunto nell'anno 2019	Costo unitario nuovi ingressi (livello CCNL iniziale)	Totale oneri aggiuntivi ANSFISA
Dirigenti II Fascia	13	€ 164.805	€ 2.142.470
Professionisti I qualifica	18	€ 83.514	€ 1.503.253
Professionisti II qualifica	1	€ 69.106	€ 69.106
Funzionari	73	€ 51.685	€ 3.772.969
Collaboratori	45	€ 46.340	€ 2.085.286
Operatori	4	€ 42.275	€ 169.101
Totale personale ANSFISA	154		€ 9.742.185
Dirigenti Generali	2	€ 221.682	€ 443.367
			€ 10.185.552

Altre spese di personale	€ 1.775.443
Altre spese funzionamento	€ 2.139.005

	€ 14.100.000
--	---------------------



ONERI A DECORRERE DAL 2020

CATEGORIA	Personale assunto nell'anno 2019	Personale assunto nell'anno 2020	Costo unitario nuovi ingressi (livello CCNL iniziale)	Totale oneri aggiuntivi ANSFISA
Dirigenti II fascia	13	10	€ 164.805	€ 3.790.523
Professionisti I qualifica	18	13	€ 83.514	€ 2.579.501
Professionisti II qualifica	1	-	€ 69.106	€ 69.106
Funzionari	73	35	€ 51.685	€ 5.581.926
Collaboratori	45	19	€ 46.340	€ 2.965.741
Operatori	4	3	€ 42.275	€ 295.927
Totale personale ANSFISA	154	80		€ 15.282.724
Dirigenti Generali	2	-	€ 221.682	€ 443.365
				€ 15.726.089

Altre spese di personale	€ 3.056.261
Altre spese funzionamento	€ 3.517.650

Totale spese	€ 22.300.000
---------------------	---------------------

ART. 13 (Istituzione dell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche – AINOP)

E' istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche – AINOP, suddiviso in apposite sezioni riguardanti le diverse tipologie di opere. Per ogni opera vengono gestite informazioni sulle caratteristiche tecniche e di progetto, interventi di manutenzione, aspetti finanziari, monitoraggi tecnici sullo stato dell'opera nonché riferimenti di geolocalizzazione.

Le informazioni vengono messe a disposizione delle diverse strutture competenti della pubblica amministrazione, per raggiungere l'obiettivo di:

- monitorare parametri significativi ai fini delle valutazioni di criticità sullo stato dell'opera, interventi da effettuare, priorità da pianificare, gestione degli investimenti e verifica del corretto utilizzo dei fondi erogati, eventuali ritardi nell'esecuzione degli interventi sia in fase di costruzione che di manutenzione;
- supportare gli organi decisionali attraverso applicativi in grado di rendere disponibile ed immediatamente visualizzabile ogni informazione utile allo scopo di prendere decisioni e gestire i necessari finanziamenti ovvero interventi ai fini della sicurezza delle opere;



- analizzare e gestire i dati raccolti attraverso appositi algoritmi e riguardanti le diverse tipologie costruttive delle opere, per metterli a disposizione delle strutture di vigilanza e controllo al fine di valutare i possibili impatti sulla sicurezza: ad esempio l'installazione di sensori in situ su un ponte, effettuata dall'ente proprietario o dal gestore dell'opera, viene inserita in AINOP e messa a disposizione delle strutture competenti;
- pubblicare, in modalità open, i dati caratterizzanti le opere pubbliche, significativi nell'ottica di una completa trasparenza.

Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 300.000 euro per l'anno 2018, 1.000.000 per l'anno 2019 e 200.000 euro a decorrere dall'anno 2020 e ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 45. Alle attività connesse alla tenuta dell'Archivio previste dal presente articolo il Ministero provvede con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.

ART. 14 (Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità e piano straordinario di monitoraggio dei beni culturali immobili)

I commi da 1 a 3 sono finalizzati alla realizzazione di un Sistema di monitoraggio dinamico della resilienza delle infrastrutture al fine di garantire la sicurezza della popolazione. Il monitoraggio si effettuerà sperimentalmente negli anni 2019-2020 prendendo in considerazione 250 viadotti corrispondenti in media a 1500 campate di ponti. Tali opere, inserite in un piano di esperimento standard, saranno dotate di opportuni sensori necessari per la valutazione statica della resilienza del manufatto. Si opererà, altresì, utilizzando, ove necessario, collaborazioni con i gestori delle infrastrutture un opportuno algoritmo che permetterà al Ministero delle Infrastrutture - Struttura Tecnica di Missione - di effettuare l'analisi dinamica di un manufatto soggetto al transito di mezzi pesanti che viaggiano con velocità differenti e con tonnellaggio variabile.

Nello specifico, per gli anni 2018, 2019 e 2020 possono individuarsi i seguenti costi per il sistema:

- Per l'anno 2018 euro 5 milioni per la progettazione del piano di esperimento e dell'algoritmo di monitoraggio, acquisto e installazione di quota parte dei sensori, visite tecniche a campione pre e post installazione;
- Per l'anno 2019 euro 10 milioni per completamento, acquisto e installazione dei sensori, progettazione e validazione del software e delle architetture hardware e prime analisi dei dati dal campo;
- 1 milione di euro a decorrere dal 2020 è finalizzato all'evoluzione del sistema nel tempo.

Agli oneri derivanti dalle attività di cui ai commi 1,2 e 3 pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il comma 4 prevede un piano straordinario nazionale di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili, sulla base di specifici indici di pericolosità territoriale e di vulnerabilità individuale degli immobili. Ai relativi oneri, pari a euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 9, della



legge 23 dicembre 2014, n. 190 La struttura tecnica di missione del Ministero provvederà alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane disponibili a legislazione vigente

ART.15 (Assunzione di personale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

Per le finalità ivi indicate, la norma autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito della propria dotazione organica rimodulata in modo da garantire la neutralità finanziaria, ad assumere con contratto a tempo indeterminato un contingente complessivo di n. 200 unità di personale, di cui 110 unità da inquadrare nel livello iniziale della III area (in prevalenza di profilo tecnico) e di 90 unità di personale da inquadrare nella seconda fascia retributiva della II area, con le modalità indicate al comma 3 (in deroga al previo esperimento della procedura di mobilità, nonché alla disciplina in materia di c.d. "concorso unico").

Gli oneri a regime recati dall'assunzione del suddetto contingente di personale, quantificati complessivamente in euro 7.257.000 dall'anno 2019, sono illustrati nella tabella seguente:

Oneri assunzionali (assunzioni MIT)			
qualifica	numero	Onere pro-capite (dati DDPCM)	Totali
Area III-F1	110	€ 38.907,00	€ 4.279.770,00
Area II-F2	90	€ 33.072,00	€ 2.976.480,00
			€ 7.256.250,00

Al relativo onere pari 7.257.000annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede secondo quanto previsto dal **comma 4**:

- **Lettera a)** quanto a 6.660.000 annui euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate provenienti dalla maggiorazione delle tariffe della motorizzazione (articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2), da riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che restano acquisite, per detto importo, definitivamente all'erario.

La disposizione prevede la possibilità di riassegnare in spesa (al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) solo la quota di entrate eccedenti l'importo di euro 22.040.000 per l'anno 2019 e di euro 24.346.000 annui a decorrere dall'anno 2020, relative all' "Incremento delle tariffe relative applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione, di cui ai punti 1 e 2, della tabella 3, della legge 1 dicembre 1986, n. 870".

La maggiorazione delle tariffe disposta dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 5 ottobre 2015, n. 331, recante "Incremento delle tariffe relative applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione, di cui ai punti 1 e 2, della tabella 3, della legge 1 dicembre 1986, n. 870" è stata fissata pari a euro 1,20. Il relativo decreto è stato emanato in attuazione dell'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 recante "Attuazione delle direttive



2006/126/CE e 2009/113/CE in materia di patente di guida”. Tale articolo prevede che alla copertura di nuovi o maggiori oneri derivanti dalla realizzazione del nuovo modello di patente UE si provvede mediante corrispondente revisione delle tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione.

Si fa presente sul capitolo di entrata 2454 articolo 20 “Maggior gettito derivante dall’incremento delle tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione determinato con le modalità di cui all’articolo 11 del decreto legislativo n. 2 del 2013” sono stati incassati 34,6 milioni di euro nell’anno 2016, 36,1 milioni di euro nell’anno 2017, mentre nei primi otto mesi del 2018 risultano incassati 24,4 milioni di euro. Conseguentemente si può ritenere che sussisteranno sufficienti risorse finanziarie per coprire i predetti oneri di personale (acquisendo le entrate all’erario) preservando comunque un’ulteriore quota di entrate in grado di coprire le spese determinate dall’entrata in vigore della direttiva 2006/126/CE.

- **Lettera b)** quanto a 597.000 euro annui a decorrere dall’anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte della contribuzione a carico degli utenti dei servizi, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, che resta acquisita, per detto importo, al bilancio dello Stato. La disposizione determina quindi la possibilità di riassegnare in spesa (al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) solo la quota di entrate eccedenti l’importo di euro 3.781.000 a decorrere dall’anno 2019. Si fa presente sul capitolo di entrata 3395 “Versamento della contribuzione per il finanziamento delle attività già facenti capo al registro italiano dighe a carico degli utenti dei servizi” sono stati incassati 7,0 milioni di euro nell’anno 2016, 7,3 milioni di euro nell’anno 2017, mentre nei primi otto mesi del 2018 risultano incassati 6,3 milioni di euro, sostanzialmente in linea con gli incassi dello stesso periodo dell’anno precedente. Conseguentemente si può ritenere che sussisteranno sufficienti risorse finanziarie per coprire i predetti oneri di personale preservando comunque un’ulteriore quota di entrate in grado di coprire le spese occorrenti per il finanziamento delle attività già facenti capo al Registro italiano dighe e le altre somme già acquisite all’erario.

Art. 16 (Competenze dell’Autorità di regolazione dei trasporti e disposizioni in materia di tariffe e di sicurezza)

Il comma 1 apporta modifiche agli articoli 37 e 43 del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, al fine di prevedere il parere dell’Autorità di regolazione dei trasporti anche sulle concessioni autostradali in essere, in sede di revisione ovvero aggiornamento dei piani economico-finanziari. Le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che l’ART può far fronte a tali compiti utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2, allo scopo di assicurare la celere realizzazione degli interventi di messa in sicurezza sulle tratte autostradali A24 e A25, modifica l’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 16-bis, comma 1, del decreto legge n. 91/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 123/2017,



anticipando al 2018 e al 2019 rispettivamente gli importi di 50 milioni e 142 milioni di euro, attualmente allocati sulle annualità dal 2022 al 2025. La copertura finanziaria degli oneri recati dalla disposizione viene assicurata mediante la corrispondente riduzione per gli anni 2018 e 2019 del Fondo sviluppo e coesione, che sarà reintegrato nelle annualità 2022-2025. In relazione a tale utilizzo delle risorse FSC, viene disposto che il CIPE provveda alla rimodulazione degli interventi già previsti nell'ambito dei Patti di sviluppo delle regioni Abruzzo e Lazio.

ART. 17 (Ambito di applicazione e Commissario straordinario)

L'articolo definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione delle norme relative al sisma del 21 agosto 2017. Il **comma 2** prevede la nomina di un Commissario straordinario, per la durata massima di 12 mesi con possibilità di rinnovo, per gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 e l'attribuzione allo stesso di un compenso annuo lordo determinato in misura non superiore ai limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 a valere sulla contabilità di cui all'articolo 19. Pertanto il compenso è da determinarsi nel limite complessivo di 100.000,00 euro annui.

ART. 18 (Funzioni del Commissario straordinario)

L'articolo definisce le funzioni e i compiti del Commissario straordinario. Tali compiti sono analoghi a quelli attribuiti ad altri Commissari straordinari e, in particolare, al Commissario per la ricostruzione del sisma Centro Italia. Il comma 4 prevede che il commissario possa avvalersi della dell'Unità tecnica - amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 con le risorse finanziarie attribuite a legislazione vigente. Il comma 5 prevede che il Commissario possa stipulare convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A con oneri a carico della contabilità speciale. L'avvalimento della predetta Unità tecnica avverrà nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Le disposizioni, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione della lettera h) del comma 1 che prevede la redazione, da parte del Commissario straordinario d'intesa con il Dipartimento della Protezione civile, di un piano finalizzato a dotare i Comuni interessati degli studi di microzonazione sismica di III livello, attività propedeutica alla ricostruzione. Gli oneri connessi alla redazione di tale piano sono a carico delle risorse disponibili in contabilità speciale ai sensi dell'art. 19 e sono stimati in euro 210.000,00. Tale stima è stata effettuata con riferimento a quanto previsto dall'articolo 7 dell'OCDPC 9 maggio 2016, n. 344, per cui i professionisti incaricati dovranno realizzare studi di microzonazione sismica di livello 1+3 ed il costo delle prove down-hole è stimato 5000,00 euro ciascuna. Si tratta dei medesimi parametri già utilizzati ai fini della quantificazione degli oneri connessi alla microzonazione sismica per il sisma Centro Italia.

Gli ulteriori oneri che discendono dalla redazione di un piano di microzonazione sismica di III livello e stimati, sulla base dei criteri previsti all'articolo 7 dell'OCDPC 9 maggio 2016, n. 344, in



complessivi euro **210.000,00** trovano copertura con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19.

ART. 19 (Contabilità speciale)

La disposizione istituisce la contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. Presso tale contabilità confluiscono le risorse assegnate al fondo di cui all'articolo 2, comma 6-ter, del decreto legge 16 ottobre 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le risorse provenienti dal fondo di cui all'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 nonché le risorse a qualsiasi titolo destinate alla ricostruzione o all'assistenza alla popolazione.

Il comma 3 prevede altresì l'incremento delle risorse autorizzando la spesa di 20 milioni annui per il triennio 2019-2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 45.

ART. 20 (Ricostruzione privata)

La disposizione specifica le finalità della ricostruzione privata individuando la cornice normativa degli atti commissariali relativi alla ricostruzione privata, definendo le tipologie di intervento e la natura dei danni ammissibili a contributi. La disposizione ha carattere ordinamentale e comunque specifica che alla ricostruzione privata si provvede nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19.

ART. 21 (Criteri e modalità generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata)

L'articolo in esame prevede le modalità per la concessione di contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma 2017 che ha colpito alcuni comuni dell'isola di Ischia stabilendo i criteri di concessione dei contributi. Tali disposizioni forniscono la cornice entro la quale il Commissario emanerà i provvedimenti di concessione dei contributi comunque da contenere nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19.

Il comma 9 prevede che la concessione del contributo è trascritta nei registri immobiliari, su richiesta del Commissario straordinario, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto. Per tale specifica disposizione non si ascrivono effetti finanziari configurandosi una **rinuncia a maggior gettito**

ART. 22 (Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti)

L'articolo, concernente gli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti, ha carattere ordinamentale e dunque non comporta effetti finanziari negativi.

ART. 23 (Interventi di immediata esecuzione)

Le disposizioni di cui all'articolo 23 disciplinano gli interventi di immediata esecuzione concernenti gli edifici con danni lievi e trovano applicazione nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 19.

ART. 24 (Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi)

Le disposizioni regolano la procedura di concessione dei contributi la cui istanza deve essere presentata ai Comuni e i connessi compiti di vigilanza da parte della struttura. All'attuazione delle



attività ivi previste, compreso l'utilizzo di piattaforme informatiche si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ART. 25 (Definizione delle procedure di condono)

La disposizione disciplina la procedura di definizione delle istanze di condono; stante la natura ordinamentale non si rilevano effetti finanziari negativi.

ART.26 (Ricostruzione pubblica)

La disposizione rinvia a provvedimenti del Commissario straordinario la disciplina del finanziamento per la ricostruzione, la riparazione ed il ripristino degli edifici pubblici e l'approvazione della programmazione degli interventi con oneri a carico delle risorse complessive destinate alla ricostruzione. La disposizione non comporta effetti finanziari negativi, atteso che gli interventi verranno finanziati nel limite delle risorse di cui all'articolo 19.

ART. 27 (Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali)

Si individuano i soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali. Le disposizioni rivestono carattere ordinamentale e non comportano effetti finanziari negativi.

ART. 28(Contributi ai privati ed alle attività produttive per i beni mobili danneggiati)

Si prevede che per i beni mobili distrutti o danneggiati possa essere assegnato un contributo secondo le modalità, i criteri e i limiti definiti con provvedimenti del Commissario straordinario. Per i beni mobili non registrati può essere concesso solo un contributo forfettario. Pertanto trattandosi di una facoltà i cui criteri e limiti di assegnazione sono definiti con atti del Commissario, la disposizione potrà trovare applicazione nell'ambito delle risorse disponibili **nella contabilità speciale di cui all'articolo 19.**

Le disposizioni si applicano altresì nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e, in particolare, dall'articolo 50

ART. 29 (Legalità e trasparenza)

La disposizione definisce il modello al quale devono conformarsi le cautele antimafia messe in campo al fine di prevenire l'ingresso, nelle opere della ricostruzione, di operatori economici in qualche modo collegati alla criminalità organizzata. A tale scopo, il Commissario si avvale delle procedure e della Struttura di cui all'articolo 30 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. All'attuazione del presente articolo le Amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ART. 30 (Qualificazione dei professionisti)

L'articolo 30, senza istituire un elenco speciale dei professionisti, prevede che siano rispettati requisiti di qualificazione da parte dei progettisti incaricati. Si prevede altresì che il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la



ricostruzione pubblica e privata, stabilito nella misura del 10 per cento, è al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali. Può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento.

Agli oneri connessi alla disposizione in esame **si provvede nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 19.**

ART. 31 (Struttura del Commissario straordinario)

Il **comma 1** dell'articolo prevede che il 1 Commissario straordinario operi con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate.

Il **comma 2** stabilisce che il Commissario si avvale, di una struttura posta alle sue dipendenze, le cui sedi sono individuate a Roma e quelle operative di Napoli e nell'isola di Ischia.

Il **comma 3** disciplina il trattamento economico dei componenti della struttura del Commissario straordinario.

La disposizione prevede che il personale è posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando il trattamento fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale (fino a 12 unità) è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La disposizione prevede, inoltre, che all'unità di personale dirigenziale sia attribuita la retribuzione di posizione in misura equivalente a quella attribuita ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché una indennità sostitutiva della retribuzione di risultato di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione.

Inoltre si prevede la possibilità per il Commissario di avvalersi di un numero massimo di 3 esperti, nominati con proprio provvedimento, in deroga anche a quanto previsto dall'articolo 7 del dlgs n.165/2001 il cui compenso può essere valutato in circa 53.000,00 comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione per ogni unità.

Il **comma 7** stabilisce che il Commissario con uno o più provvedimenti, nel limite delle risorse disponibili, può essere riconosciuto al personale non dirigenziale della struttura la corresponsione di compensi di lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore mensile effettivamente svolte e per il personale dirigenziale può essere attribuito un incremento del 20 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza commisurata ai giorni di effettivo impiego.

Per una stima dell'onere relativo allo straordinario si è preso a riferimento una tariffa oraria media pari a 16,19 euro.

Ore	Mesi	Unità	Tariffa	Totale	Totale con oneri a carico Amm.ne
30	11	12	16,19	64.112,40	85.077,15



Per la stima della maggiorazione del 20 per cento della retribuzione mensile di posizione per il dirigente della struttura si è preso a riferimento la retribuzione di posizione mensile di un dirigente di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Retribuzione di posizione (fissa + variabile)	Incremento 20%	Totale con oneri a carico Amm.ne
44.557	8.911	12.331

Pertanto gli oneri relativi all'articolo sono stimati complessivamente in circa 1.400.000 annui.

Il comma 8 stima l'onere derivante dall'articolo, nella misura annua massima di 1,4 milioni di euro milioni è suddiviso in euro 350.000 per il 2018 e in 1.400.000,00 annui per gli anni 2019 e 2020 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19.

Art. 32 (Proroga e sospensione dei termini)

Al **comma 1** della disposizione viene prevista la proroga all'anno d'imposta 2019 dell'esenzione dalle imposte sui redditi dei fabbricati distrutti o inagibili ubicati nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dagli eventi sismici del 21 agosto 2017. Attualmente l'esenzione in esame è in vigore fino all'anno d'imposta 2018.

Gli effetti finanziari in termini di cassa sono riportati nella Tabella seguente. La stima degli effetti conferma la valutazione effettuata con la relazione tecnica dell'articolo 2, comma 5-ter del D.L. n. 14/2017. **Gli effetti finanziari negativi risultano pari a -94 mila euro per l'anno 2020.**

	2019	2020	2021
IRPEF	0,0	-88,0	+37,7
Addizionale regionale	0,0	-4,1	0,0
Addizionale comunale	0,0	-2,0	+0,5
Totale	0,0	-94,1	+38,2

Importi in migliaia di euro

Per i medesimi fabbricati viene altresì prorogata all'anno d'imposta 2020 l'esenzione ai fini di IMU e TASI. In assenza di dati puntuali, sulla base dell'andamento del gettito riscontrato nel 2017 (primo anno di applicazione dell'esenzione) è confermata la stima indicata nella relazione tecnica dell'articolo 2, comma 5-ter, del D.L. n. 148/2017 con una **perdita di gettito per ciascuno degli anni dal 2019 al 2020 di circa -1,71 milioni di euro**, di cui -1,43 milioni per la quota comune e -0,28 milioni di euro per la quota Stato.

Di seguito un riepilogo degli effetti finanziari complessivi del comma 1:

Comma 1 – Sisma Ischia	2018	2019	2020	2021
Esenzione imposte dirette	0,0	0,0	-0,1	+0,04



Esenzione IMU/TASI quota comune	0,0	-1,43	-1,43	0,0
Esenzione IMU/TASI quota Stato	0,0	-0,28	-0,28	0,0
Totale	0,0	-1,71	-1,81	+0,04

Importi in milioni di euro

Il comma 2 dispone che i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito sono stabiliti, nel limite massimo complessivo di 1,43 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, connesso all'esenzione di cui al comma 1, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2019, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Al **comma 3** viene previsto - a favore dei comuni colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 (Forio, Lacco Ameno, Casamicciola) - un contributo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2018 (da erogare nel 2019) e di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per compensare i maggiori costi o le minori entrate dovute per il servizio smaltimento rifiuti. Si rileva un onere pari all'ammontare del contributo previsto.

Comma 4: l'articolo 1 comma 733 della legge n. 205 del 2017 ha differito all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018 e 2019 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

La disposizione in esame estende tale differimento anche alle rate in scadenza nell'esercizio 2020.

Gli oneri derivanti dalla disposizione - ulteriori a quelli già previsti in relazione al comma 733 della legge n. 205 del 2017 - sono quantificati in 0,25 milioni di euro per l'anno 2020 e 0,25 milioni di euro per l'anno 2021: tale profilo si determina in quanto le rate in scadenza il 31 dicembre di ciascun anno sono retrocesse da CDP al Ministero dell'economia e delle finanze nel mese di gennaio successivo alla scadenza.

Nell'ambito dei valori sopra riportati, la quota capitale ammonta a 0,19 milioni di euro per l'anno 2020, 0,20 milioni di euro per l'anno 2021; il rimanente importo riguarda la quota interessi.

Comma 5: l'articolo 1 comma 734 della legge n. 205 del 2017 prevede nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia la sospensione fino al 31 dicembre 2018 del pagamento delle rate dei mutui concessi dagli istituti di credito ai privati, che abbiano in essere finanziamenti ipotecari collegati a immobili residenziali, commerciali e industriali, che siano inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 21 agosto 2017, e che abbiano trasmesso la dichiarazione di inagibilità dell'immobile.

La norma in esame proroga tale sospensione fino al 31 dicembre 2020.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo relativa a rapporti tra soggetti privati.



Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo in esame si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità che verranno stabilite dal MEF d'intesa con il Commissario.

Art. 33 (Sospensione del pagamento del canone RAI)

La disposizione in esame prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2020 del canone di abbonamento RAI nei territori dei comuni colpiti dal sisma del 21 agosto 2017. Il versamento delle somme oggetto di sospensione avviene in unica rata o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Sulla base dei dati forniti dalla stessa Agenzia delle Entrate relativi agli importi riferiti alle utenze dei te comuni interessati si rileva una minore entrata su base annua per la sospensione in esame di circa -0,9 milioni di euro. Di seguito la tabella con gli effetti finanziari in termini di cassa:

	2018	2019	2020	2021	2022
Canone RAI – effetto sospensione e ripresa	-0,1	-0,9	-0,9	+1,35	+1,35

Milioni di euro

Agli oneri derivanti dalla disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 45.

ART. 34 (Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria)

Viene prevista la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dall'entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2020.

Gli oneri derivanti dalla sospensione dei contributi, valutati in 6,5 milioni di euro per il 2018, in 25 milioni di euro per il 2019 ed in 25 milioni di euro per il 2020 sono stati stimati prendendo a base di riferimento i dati presenti sul "Portale Federalismo Fiscale" diffusi dal MEF sulla base delle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sul reddito dalle persone fisiche e giuridiche del Comune di Lacco Ameno.

Vista la contiguità territoriale e i tratti simili di natura economica e demografica del Comune di Lacco Ameno con i Comuni limitrofi, il modello numerico ipotizzato è la base di calcolo riprodotta anche per Casamicciola Terme e Forio.

Il dato di partenza, utilizzato come base imponibile, è rappresentato dal valore medio del reddito di lavoro dipendente osservato pari ad Euro 24.500.000 annui. Il prodotto di questo dato con l'aliquota contributiva INPS vigente ha determinato la misura della copertura finanziaria per tutti i Comuni interessati.

Il dato relativo all'INAIL è stato determinato osservando preliminarmente i dati sull'ammontare complessivo delle retribuzioni e del premio annuo corrisposto dalle imprese del settore terziario a



livello nazionale. Il rapporto di questi dati ha permesso di determinare l'aliquota media del premio per il settore terziario.

Da ciò, il premio INAIL per singolo ogni Comune corrisponde al prodotto dell'aliquota media con la base imponibile ipotizzata, pari al 70% del reddito di lavoro dipendente in precedenza stimato.

Fonte: Portale Federalismo fiscale - Statistiche Comune di Lacco Ameno				
Grandezze osservate	2017	2016	2015	2014
Popolazione	n.d.	n.d.	4.853	4.644
Popolazione attiva da 18 a 74 anni	n.d.	n.d.	3.582	3.592
% Popolazione attiva/Popolazione totale	n.d.	n.d.	74%	77%
Volume d'affari: titolari partita iva	n.d.	99.165.413	94.004.266	88.425.480
Redditi di lavoro dipendente	n.d.	24.080.909	24.562.766	24.609.076
Redditi di lavoro dipendente - media pro capite	n.d.	16.097	16.310	16.417
Valore della produzione netta (IRAP)	n.d.	n.d.	14.013.147	20.189.873
Ricavi	n.d.	n.d.	77.317.412	69.191.820
Valore imponibile immobili	n.d.	n.d.	2.766.999.054	2.525.510.017
IMU versata	1.701.825	n.d.	n.d.	n.d.
IRPEF Imposta lorda titolari partita iva	n.d.	1.499.188	1.691.899	1.825.536
IRES Imposta da unico	n.d.	n.d.	410.231	384.404
Art. 17 - Decreto Ischia				
Carico lavoratore dipendente				
Aliq.ta contributiva	9,19%			



Base imponibile = media reddito lavoro dipendente osservato	24.500.000			
Minor gettito contributivo stimato Comune di Lacco Ameno:				
2018		solo mesi di nov. e dic.		
2019	2.251.550			
2020	2.251.550			
TOTALE	4.503.100			
Carico ditta				
Aliq.ta contributiva	23,51%			
Base imponibile = media reddito lavoro dipendente osservato	24.500.000			
Minor gettito contributivo stimato Comune di Lacco Ameno:				
2018		solo mesi di nov. e dic.		
2019	5.759.950			
2020	5.759.950			
TOTALE	11.519.900			
Premio INAIL				
Importo retribuzioni ditta settore terziario - Fonte INAIL	135.526.076.302	nazionale		
Importo premio ditte settore terziario - Fonte INAIL	1.737.790.437	nazionale		
Aliq.ta contributiva stimata	1,2823%			



Retribuzioni = 70% media reddito lavoro dipendente osservato	17.150.000	sui 24 milioni circa		
Minor gettito contributivo stimato Comune di Lacco Ameno:				
2018				
2019	219.907			
2020	219.907			
TOTALE	439.814			
TOTALE COMPLESSIVO	16.462.814			

Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma, valutati in 6,5 milioni di euro per il 2018, in 25 milioni di euro per il 2019, in 25 milioni di euro per il 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 45.

ART. 35 (Sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento)

La disposizione in esame prevede che nei comuni colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme di cui agli articoli 29-30 del D.L. n. 78/2010 nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza correlati all'attività degli enti creditori sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2020.

Sulla base dei forniti dall'Agenzia delle Entrate si rilevano per lo slittamento dei termini minori entrate da ruoli su base annua ascrivibili alla disposizione in esame pari a -2 milioni di euro (tributi erariali).

Considerato che per l'anno 2018 gli effetti si riferiscono solo all'ultima parte dell'anno, si stimano i seguenti effetti finanziari:

Articolo 35	2018	2019	2020
Minori entrate da ruoli (tributi erariali)	-0,3	-2	-2

Importi in milioni di euro

Alle compensazioni degli effetti si provvede ai sensi dell'articolo 45.

ART. 36 (Interventi volti alla ripresa economica)

L'articolo disciplina la concessione di un contributo alle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e dell'artigianato, nonché alle imprese che svolgono attività agrituristica, insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici, che abbiano



registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente, secondo i criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo dei contributi e di riparto delle risorse tra i comuni interessati stabiliti con provvedimento del Commissario straordinario.

I contributi sono concessi nel limite massimo di spesa di euro 2,5 milioni per l'anno 2018 ed euro 2,5 milioni per il 2019, a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 19.

Il fabbisogno è stato determinato forfettariamente ed è circa pari al 3%, su base annua, del volume d'affari delle imprese ritenendo congruo un suo valore compreso tra 80 e 90 milioni di euro.

ART. 37 (Misure per l'accelerazione del processo di ricostruzione – Modifiche al decreto-legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni)

Le disposizioni hanno carattere ordinamentale o procedimentale e non prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica trattandosi di norma procedimentale.

In particolare, poi, la disposizione di cui al comma 1, lettera b), consentendo di assentire la definitiva delocalizzazione delle imprese interessate, rende non più necessaria la realizzazione di ulteriori nuove strutture, che sarebbero, comunque, sostenute dal contributo pubblico, la disposizione può produrre un potenziale risparmio di spesa, allo stato non quantificabile.

ART. 38 (Proroga e rimodulazione delle funzioni commissariali)

La disposizione prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia nominato un Commissario straordinario, cui si applicano le disposizioni del decreto legge n. 189 del 2016, nonché ogni altra disposizione vigente concernente il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori della regione Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016.

Si prevede altresì che con il medesimo decreto sia determinato il compenso del Commissario, nei limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011. Il compenso sarà posto a carico delle risorse disponibili sull'apposita contabilità speciale intestata al Commissario ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del citato decreto legge n. 189 del 2016.

ART. 39 (Impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione in aree interessate da eventi sismici)

La disposizione prevede che le risorse destinate alla ricostruzione a seguito di eventi emergenziali individuati dalla norma non sono soggette a procedere di sequestro e pignoramento entro limiti temporali espressamente indicati. La disposizione non comporta effetti avuto riguardo alla natura procedurale della stessa.

ART. 40 (Cabina di regia Strategia Italia)

Viene prevista l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Segretario del CIPE, di una Cabina di regia presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Sottosegretario di Stato delegato, composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal



Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e integrata dagli altri Ministri interessati e dai Presidenti della Conferenza delle Regioni, dell'UPI e dell'ANCI, con il compito di verificare lo stato di attuazione di piani e programmi di investimento infrastrutturale e di adottare le iniziative idonee a superare criticità e ritardi. L'attività di supporto tecnico, istruttorio e organizzativo alla Cabina di regia è assicurata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso il DIPE.

La disposizione non determina effetti finanziari negativi in quanto la Cabina di regia è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come indicato al comma 1, e tenuto conto che il DIPE può svolgere la predetta attività di supporto utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 41 (Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione)

La norma detta norme transitorie ai fini dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, prevedendo, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, che continuino a valere i limiti dell'Allegato IB. La disposizione non comporta oneri.

ART. 42 (Progettazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici)

La norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si limita a stabilire una nuova destinazione di risorse finanziarie non utilizzate derivanti da precedenti procedure di edilizia scolastica. In particolare viene previsto che tali disponibilità - iscritte sul capitolo 7105 p.g. 3 e sul capitolo 7105 p.g. 5 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - vengano accertate con decreto del medesimo Ministero e attribuite agli enti locali proprietari di edifici scolastici entro il 31 dicembre 2018, per essere destinate alla progettazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici stessi.

ART. 43 (Misure urgenti in favore dei soggetti beneficiari di mutui agevolati)

La misura prevista dalla norma in esame si propone lo scopo di favorire i soggetti beneficiari dei mutui agevolati di cui alle leggi 28 febbraio 1986 n. 44, 29 marzo 1995 n. 95, 28 novembre 1996 n. 608 e al decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 185, che versino in uno stato di temporanea crisi e di conseguente momentanea mancanza di liquidità.

In particolare, al **comma 1** viene accordata la sospensione, per un periodo di dodici mesi, del pagamento della quota capitale delle rate (con scadenza non successiva al 30 giugno 2018) nonché un allungamento della durata dei piani di ammortamento (il cui termine non può essere successivo al 31 dicembre 2026). I sopra citati benefici si applicano su domanda del soggetto interessato, da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e trovano applicazione anche nel caso in cui sia stata già avviata da INVITALIA S.p.A. la procedura di risoluzione del contratto di finanziamento, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso, previa ricognizione del debito (comprensivo di sorte capitale ed interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate)



da parte della stessa INVITALIA S.p.A.. Fuoriescono dall'ambito applicativo della norma le transazioni già perfezionate alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'ammontare complessivo delle rate con scadenza non successiva al 30 giugno 2018 (comprensivo degli interessi di mora) si aggira intorno ai 100 milioni di euro. Considerando un tasso di rimborso delle rate predette pari al 40%, l'effetto differenziale sui flussi di incasso derivante dalla sospensione di dodici mesi del pagamento è stimabile in 40 milioni di euro. Tale ammontare può essere suddiviso nei due esercizi 2018 e 2019 in misura pari a 30 e 10 milioni di euro rispettivamente.

Pertanto, la disposizione comporta effetti negativi per la finanza pubblica, in termini di fabbisogno, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro per l'anno 2019, alla compensazione dei quali si provvede ai sensi dell'articolo 45.

Al **comma 2** viene, altresì, prevista la possibilità per INVITALIA S.p.A., previa acquisizione di parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato, di aderire a proposte transattive per importi non inferiori al 25 per cento del debito, comprensivo di sorte capitale, interessi ed interessi di mora, avanzate dai soggetti beneficiari o da altro soggetto interessato alla continuità aziendale, al fine di consentire il recupero parziale ma certo di risorse altrimenti non recuperabili.

La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica in quanto si tratta di crediti la cui possibilità di recupero è limitata, tenuto conto del tempo trascorso, delle condizioni economiche dei debitori, dell'assenza, in taluni casi, di idonea garanzia.

Pertanto, si ritiene che le entrate ricavabili in base agli accordi transattivi autorizzati dalla disposizione non sarebbero inferiori a quelle realizzabili con le ordinarie procedure giudiziarie, tenuto conto anche dei rilevanti oneri economici ed amministrativi derivanti dal contenzioso.

ART.44 (Misure per il trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi)

L'intervento non comporta la necessità di stanziare ulteriori risorse finanziarie, considerato che viene sostenuto dalle risorse già stanziate con l'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e non utilizzate. Le risorse stanziate sono pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Le risorse impegnate sono pari, complessivamente, a € 8.514.147,00.

A tal fine, si fa presente che sono stati emanati i seguenti decreti ai sensi del citato articolo 21, comma 4:

- decreto n. 98756 del 23 marzo 2017, per il periodo dal 26/10/2016 al 25/10/2017, per un importo impegnato pari ad € 5.643.171,39;
- decreto n. 98989 del 18 aprile 2017, per il periodo dal 9/12/2016 al 19/2/2017, per un importo impegnato pari ad € 241.696,22;
- decreto n. 99607 del 4 luglio 2017, per il periodo dal 1/2/2017 al 30/10/2017, per un importo impegnato pari ad € 634.212,81;
- decreto n. 100036 del 26 settembre 2017, per il periodo dal 1/05/2017 al 31/05/2018, per un importo impegnato pari ad € 525.068,87;



- decreto n. 100507 del 6 dicembre 2017, per il periodo dal 9/11/2017 al 8/08/2018, per un importo impegnato pari ad € 300.000,00;
- decreto n. 100597 del 18 dicembre 2017, per il periodo dal 0/11/2017 al 8/08/2018, per un importo impegnato pari ad € 1.170.000,00.

Posto quanto sopra, pertanto, si può confermare che la norma di cui al decreto legislativo n. 148/2015 (art. 21, comma 4) non troverà più applicazione oltre la fine dell'anno 2018. Ciò comporterà il risparmio sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione di almeno € 140 milioni, considerato che gli importi autorizzati costituiscono la stima massima di spesa. L'importo di € 140 mln è conforme alla spesa sostenuta per le cessazioni di attività nell'anno 2013, come risulta dalla relazione tecnico-finanziaria relativa al decreto legislativo n. 148/2015

In ogni caso, la disposizione in esame prevede un limite di spesa che non può essere superato. A tal fine, la disposizione medesima prevede, analogamente a quanto previsto da decreto interministeriale n. 95075 del 25 marzo 2016 per le relative fattispecie, che la quantificazione degli oneri finanziari per ogni singolo intervento sia effettuata in sede di accordo, pertanto in un momento antecedente alla presentazione dell'istanza di CIGS. Conseguentemente, non è possibile autorizzare interventi privi di copertura, atteso che nel momento in cui si raggiunge il limite di spesa stimata, non si può neanche concludere l'accordo che è preliminare rispetto alla domanda di CIGS.

ART. 45 (Disposizioni finanziarie)

La disposizione provvede alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 2, 3, 5, 8, 12, 13, 19, 33, 34, 35 e 43, comma 1, pari a 49.205.000 euro per l'anno 2018, a 63.305.300 euro per l'anno 2019, a 70.610.000 euro per l'anno 2020, a 42.600.000 euro per l'anno 2021 e a 22.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, che aumentano a 79.605.000 euro per l'anno 2018 e a 69.804.217 euro per l'anno 2019, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:

- a) quanto a 1.350.000 euro per l'anno 2021 e a 1.448.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 3, 33 del presente decreto;
- b) quanto a 30.400.000 euro per l'anno 2018 e a 6.498.917 euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
- c) quanto a 200.000 euro per l'anno 2018, a 20.800.000 euro per l'anno 2019 e a 20.000.000 euro annui per gli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
- d) quanto a 32.505.300 euro per l'anno 2019 e a 800.000 euro dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 32.505.300 euro per l'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 800.000 euro dall'anno 2020;



e) quanto a 49.005.000 euro per l'anno 2018, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 49.005.000 euro, definitivamente al bilancio dello Stato;

f) quanto a 10.000.000 euro per l'anno 2019, a 49.810.000 euro l'anno 2020, a 20.450.000 euro l'anno 2021, a 20.252.000 euro l'anno 2022 e a 21.700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Al comma 2 si prevede l'incremento del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, di 50 milioni di euro annui dall'anno 2021 al 2023 e di 30 milioni di euro per l'anno 2024, in conseguenza degli effetti determinati dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del presente decreto.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 191, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

26 SET. 2018



Decreto legge - Disposizioni urgenti per la città di Genova, per la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, per il lavoro e per le altre emergenze.

At-	Co.	descrizione	s/f	natura	Saldo netto di finanziare					Fabbricato					Indebitamento				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	Oneri di funzionamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per la ricostruzione, il sostegno e la ripresa economica del territorio del Comune di Genova	s	c	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50		
1	6	Spese per la ricostruzione delle infrastrutture, in ripristino del sistema viario e attività connesse	s	k	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00	150,00	80,00	40,00	330,00	80,00	80,00		
1	6	Risultazione Fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 1072 della legge n. 205/2017	s	k	-70,00	-150,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00		
1	6	Risultazione del fondo contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legge n. 154/2008	s	k							-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00			
3	1	Redditi dei fabbricati oggetto di ordinanze di sgombero- Non formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, IRPEF	e	t	-0,130	-0,095	-0,095	-0,095	-0,095	-0,095		-0,130	-0,095	-0,095	-0,130	-0,095	-0,095		
3	1	Redditi dei fabbricati oggetto di ordinanze di sgombero- Non formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, Addizionale Regionale	s	c	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004									
3	1	Redditi dei fabbricati oggetto di ordinanze di sgombero- Non formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, Addizionale Regionale	e	t							-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004			
3	1	Redditi dei fabbricati oggetto di ordinanze di sgombero- Non formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, Addizionale Comunale	s	c	0,0013	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010									
3	1	Redditi dei fabbricati oggetto di ordinanze di sgombero- Non formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, Addizionale Comunale	e	t							-0,0013	-0,0010	-0,0010	-0,0010	-0,0013	-0,0010	-0,0010		
3	1	Redditi dei fabbricati oggetto di ordinanze di sgombero- Non formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, IMU/7AS quota Stato	e	t	-0,20	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,20	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40		
3	1	Redditi dei fabbricati oggetto di ordinanze di sgombero- Non formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, IMU/7AS quota Comuni	e	t							-0,11	-0,21	-0,21	-0,21	-0,11	-0,21			
3	1	Redditi dei fabbricati oggetto di ordinanze di sgombero- Non formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, IMU/7AS quota Comuni	s	c	0,11	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21									
3	5	Minori entrate derivanti alla sospensione dei termini della notifica cartale dei contribuenti residenti nelle aree oggetto di ordinanza di sgombero	e	t							-0,10	-0,30	-0,30	-0,30	-0,10	-0,30			
5	1	Finanziamento dei servizi di trasporti aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti al crollo del tratto "Ponte Morandi"	s	c	0,50	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	0,50	23,00	23,00	23,00	0,50	23,00	23,00		
5	1	Risultazione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230 della legge n. 295/2008- trasporto pubblico locale Trento e Bolzano	s	c	-23,00						-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00			
5	2	Azzogginazione risorse straordinarie a Regione Liguria per il rinnovo del parco mezzi utilizzati nella città metropolitana di Genova	s	k	20,00						20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00			
5	2	Risultazione Fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 1072 della legge n. 205/2017	s	k							-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00			
5	3	Risorse agli autoriparatori per le maggiori spese affrontate in conseguenza dell'evento del crollo del ponte Morandi	s	c	20,00						20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00			
6	1	Progettazione e realizzazione di infrastrutture ad alta automazione di sistemi informativi per le esigenze di carattere operativo e logistico in ambito portuale della città di Genova	s	k	8,00	15,00	7,00	7,00	7,00	7,00	8,00	15,00	7,00	7,00	8,00	15,00	7,00		
6	1	Risultazione Fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 1072 della legge n. 205/2017	s	k	-8,00	-15,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-8,00	-15,00	-7,00	-7,00	-8,00	-15,00	-7,00		



Decreto legge - Disposizioni urgenti per la città di Genova, per la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, per il lavoro e per le altre emergenze.

Art.	Co.	descrizione	s/e	natura	Saldo conto da finanziare					Fabbisogno					Indebitamento					
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
15	2	Variazione Fondo sviluppo e coesione - programmazione 2014-2020	s	k	-50,00	-142,00					-50,00	-142,00				-50,00	-142,00			
		CAPO III - Interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017																		
19	3	Incremento del fondo per gli interventi per ricostruzione nel comune di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno colpiti dal sisma 21 agosto 2017 di cui all'articolo 2, comma 6 ter del D.L. n. 146/2017	s	k	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
33	1	Sospensione del pagamento canone RAI fino al 31/12/2020	e	t	-0,100	-0,900	-0,800	1,350			-0,100	-0,900	-0,800	1,350		-0,100	-0,900	-0,800	1,350	
34	1	Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017	e	co							6,500	25,000	25,000			6,500	25,000	25,000		
35	1	Sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento	e	t							-0,300	-2,000	-2,000	2,600		-0,300	-2,000	-2,000	2,600	
		CAPO IV - Altri interventi straordinari emergenziali																		
43	1	Sospensione di 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutui agevolati	s	k							30,000	10,000								
		CAPO V - Coperture finanziarie																		
45	1 lettera b)	Riduzione fondo contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legge n. 154/2008	s	k							-30,400	-6,439				-30,400	-6,439			
46	1 lettera c)	Riduzione tabella B MEF	s	k	-0,200	-20,800	-20,000	-20,000	-20,000	-20,000	-0,200	-20,800	-20,000	-20,000	-20,000	-0,200	-20,800	-20,000	-20,000	-20,000
46	1 lettera e)	Riduzione Tab. A MEF	s	c		-32,505						-32,505					-32,505			
46	1 lettera f)	Riduzione Tab. A MIT	s	c			-0,800	-0,800					-0,800	-0,800				-0,800	-0,800	
46	1 lettera e)	Acquisizione a bilancio delle sanzioni comminate dall'Autorità garante per la concorrenza del mercato di cui all'articolo 149, comma 1, legge n. 388/2000	e	ext	49,005					49,005					49,005					
46	1 lettera f)	Riduzione Fondo per intervento strutturale di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge n. 782/2004	s	c		-10,000	-99,810	-20,450				-10,000	-99,810	-20,450			-10,000	-99,810	-20,450	
46	2	Incremento fondo contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legge n. 154/2008	s	k									50,000							50,000
		TOTALE ENTRATE	e		48,7	5,8	5,9	8,5			21,7	-19,7	-16,0	16,5		21,7	-19,7	-16,0	16,5	
		TOTALE SPESE	s		8,7	-114,2	5,9	8,5			21,7	-23,2	-26,6	1,3		21,7	-23,2	-26,6	1,3	
		SALDO			40,0	120,0	0,0	0,0			0,0	3,5	10,6	15,2		0,0	3,5	10,6	15,2	



DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2018.

Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la necessità di garantire misure urgenti a sostegno della popolazione colpita dall'evento del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018, nonché per le attività di demolizione del viadotto e di realizzazione di infrastrutture necessarie ad assicurare la viabilità nel Comune di Genova e nelle relative aree portuali, in termini di continuità rispetto alle iniziative intraprese dal Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018;

Considerato che l'evento del crollo del tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 ha provocato, tra l'altro, l'evacuazione di nuclei familiari dalle proprie abitazioni, gravi danneggiamenti alle infrastrutture stradali e ferroviarie tali da prefigurare il collasso del sistema trasportistico della città di Genova e della Regione Liguria e conseguentemente dei traffici portuali, la forzata interruzione delle attività economiche e produttive che avevano sede nelle zone colpite dall'evento;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di intraprendere ogni occorrente iniziativa volta al ripristino delle normali condizioni di vita della popolazione colpita dall'evento, assicurando idonei interventi di natura fiscale, anche finalizzati alla concessione di contributi per la ricostruzione degli immobili distrutti o danneggiati a seguito dell'evento, nonché il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di rete, accelerando e semplificando le procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in relazione alle esigenze del contesto emergenziale che impongono il ricorso a poteri straordinari in deroga alla normativa vigente;

Considerata la necessità di disporre interventi urgenti per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017;

Considerata la necessità di disporre misure urgenti per garantire la continuità ed efficacia dell'attività mirata alla ricostruzione nelle zone dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici verificatisi in negli anni 2016 e 2017;

Considerata l'urgenza di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione;

Ritenuto necessario costituire anche uno specifico archivio informatico per monitorare, tra l'altro, lo stato di conservazione e manutenzione delle opere pubbliche nazionali e dei beni culturali immobili;

Ritenuto necessario ed urgente operare il monitoraggio dinamico di quelle infrastrutture stradali e autostradali che presentano condizioni di criticità, mediante l'utilizzo di apparati per il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza nonché dettare specifiche disposizioni riguardanti la sicurezza delle infrastrutture stradali e le competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti;

Ritenuta l'urgenza di promuovere la realizzazione di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici;

Ritenuto necessario stabilire misure urgenti per il trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi e per la continuità aziendale di imprese in difficoltà;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, della salute, per i beni e le attività culturali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

CAPO I

INTERVENTI URGENTI PER IL SOSTEGNO E LA RIPRESA ECONOMICA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA

ART. 1.

(Commissario straordinario per la ricostruzione).

1. In conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, di seguito « evento », al fine di garantire, in via d'urgenza, le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto e sentito il Presidente della Regione Liguria, è nominato un Commissario straordinario per la ricostruzione, di seguito Commissario straordinario. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata per non oltre un triennio dalla prima nomina.

2. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non superiore al doppio di quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di personale pari a venti unità, di cui 19 unità di personale non dirigenziale e una unità di personale dirigenziale di livello non generale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al dirigente della struttura è riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Il Commissario straordinario provvede a rimborsare alle amministrazioni di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale, restando a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario gli oneri relativi al trattamento economico accessorio. Agli oneri di cui al presente comma e di cui al comma 4 provvede il Commissario nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui al comma 8. A tal fine è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, e ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 45.

3. Per le attività urgenti di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, previa intesa con gli enti territoriali interessati, delle strutture e degli uffici della Regione Ligu-

ria, degli uffici tecnici e amministrativi del Comune di Genova, dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di ANAS s.p.a., delle Autorità di distretto, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico.

4. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, in aggiunta al contingente di venti unità, fino a due sub-commissari, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011. L'incarico di sub-commissario ha durata massima di 12 mesi e può essere rinnovato. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario.

5. Per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge extrapenale, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui al primo periodo, il Commissario straordinario, adottato il relativo decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Anche nelle more di tali attività, il Commissario straordinario dispone l'immediata immissione nel possesso delle aree da adibire a cantiere delle imprese chiamate a svolgere le attività di cui al presente comma, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in separata sede e comunque senza che ciò possa ritardare l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi.

6. Il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento, tenuto, in quanto responsabile del mantenimento in assoluta sicurezza e funzionalità dell'infrastruttura concessa ovvero in quanto responsabile dell'evento, a far fronte alle spese di ricostruzione dell'infrastruttura e di ripristino del connesso sistema viario, entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario straordinario, versa sulla contabilità speciale di cui al comma 8 le somme necessarie al predetto ripristino ed alle altre attività connesse di cui al comma 5, nell'importo provvisoriamente determinato dal Commissario medesimo salvo conguagli, impregiudicato ogni accertamento sulla responsabilità dell'evento e sul titolo in base al quale sia tenuto a sostenere i costi di ripristino della viabilità. In caso di omesso versamento nel termine, il Commissario straordinario può individuare, omessa ogni formalità non essenziale alla valutazione delle manifestazioni di disponibilità comunque pervenute, un soggetto pubblico o privato che anticipi le somme necessarie alla integrale realizzazione delle opere, a fronte della cessione pro solvendo della pertinente quota dei crediti dello Stato nei confronti del concessionario alla data dell'evento, potendo remunerare tale anticipazione ad un tasso annuo non superiore a quello di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di tre punti percentuali. Per assicurare il celere avvio delle attività del Commissario, in caso di mancato o

ritardato versamento da parte del Concessionario, a garanzia dell'immediata attivazione del meccanismo di anticipazione è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2029. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede: quanto a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; ai fini della compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento netto, quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2018 e 120 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del medesimo Fondo cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, 40 milioni di euro per l'anno 2019, 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. All'atto del versamento da parte del Concessionario delle somme necessarie per gli interventi di cui al primo periodo del presente comma, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è corrispondentemente reintegrato, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte del Commissario. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni al bilancio dello Stato.

7. Il Commissario straordinario affida, ai sensi dell'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, la realizzazione delle attività concernenti il ripristino del sistema viario, nonché quelle propedeutiche e connesse, ad uno o più operatori economici che non abbiano alcuna partecipazione, diretta o indiretta, in società concessionarie di strade a pedaggio, ovvero siano da queste ultime controllate o, comunque, ad esse collegate, anche al fine di evitare un indebito vantaggio competitivo nel sistema delle concessioni autostradali. L'aggiudicatario costituisce, ai fini della realizzazione delle predette attività, una struttura giuridica con patrimonio e contabilità separati.

8. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, sulla quale confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate nonché quelle tempestivamente messe a disposizione dal soggetto concessionario al momento dell'evento.

ART. 2.

(Disposizioni concernenti il personale degli enti territoriali).

1. Per far fronte alle necessità conseguenti all'evento, la Regione Liguria, la Città metropolitana di Genova, il Comune di Genova, previa autorizzazione del Commissario delegato per l'emergenza nominato con ordinanza n. 539 del 20 agosto 2018, possono assumere, complessivamente per gli anni 2018 e 2019 con contratti di lavoro a tempo determinato, ulteriori unità di personale con funzioni di protezione

civile, polizia locale e di supporto all'emergenza, fino a 250 unità, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti ivi indicati possono provvedere con risorse proprie disponibili, d'intesa con il Commissario delegato. Il Commissario medesimo provvede altresì con propri provvedimenti al riparto, tra gli enti di cui al comma 1, delle unità di personale e delle risorse nel limite complessivo di spesa di euro 3.500.000 per l'anno 2018 e di euro 10.000.000 per l'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma il Commissario provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza.

3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, i soggetti di cui al comma 1 possono procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità, anche semplificati.

4. La contabilità speciale di cui all'ordinanza n. 539 del 20 agosto 2018, intestata al Commissario delegato per l'emergenza dell'evento determinatosi il 14 agosto 2018, è integrata di 9 milioni di euro per l'anno 2018 e 11 milioni di euro per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le predette risorse sono trasferite direttamente alla contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

ART. 3.

(Misure in materia fiscale).

1. I redditi dei fabbricati, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito dell'evento, a decorrere dall'anno d'imposta in corso non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società fino al 31 dicembre 2020. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla prima rata in scadenza successiva all'evento e fino al 31 dicembre 2020. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2018, sono stabiliti i criteri e le modalità per il rimborso al Comune di Genova del minor gettito connesso all'esenzione di cui al precedente periodo.

2. Per i soggetti privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali in immobili che

abbiano subito danni direttamente conseguenti all'evento, verificati con perizia asseverata, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi al crollo, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive per le persone fisiche e giuridiche. Per i soggetti che svolgono attività economica, le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* », del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. Le persone fisiche proprietarie o titolari di diritti di godimento sugli immobili di cui ai commi 1 e 2 ovvero negli stessi residenti o domiciliate e le persone fisiche o giuridiche che hanno sede legale o operativa negli stessi immobili, sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2020 in conseguenza dell'evento.

4. Fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, non sono soggetti, a far data dal 14 agosto 2018, all'imposta di successione, né alle imposte e tasse ipotecarie e catastali, né all'imposta di bollo, gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito dell'evento.

5. I termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, destinate ai soggetti residenti o che hanno sede o unità locali negli immobili di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi dal 14 agosto 2018 fino al 31 dicembre 2019.

6. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 45.

ART. 4.

(Sostegno a favore delle imprese danneggiate in conseguenza dell'evento).

1. Alle imprese aventi sede operativa all'interno della zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018, nonché ai professionisti, artigiani e commercianti con sede o unità locale ubicate nella medesima zona, che nel periodo dal 14 agosto 2018 alla data di entrata in vigore del

presente decreto hanno subito un decremento del fatturato rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2017, è riconosciuta, a domanda, una somma fino al 100 per cento del predetto decremento e nel limite massimo di euro 200.000. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.

2. I criteri e le modalità per l'erogazione delle somme, nel limite complessivo di euro 5 milioni per l'anno 2018, sono stabiliti dal Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile numero 539 del 20 agosto 2018, di seguito Commissario delegato, che provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza.

3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

ART. 5.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, di autotrasporto e viabilità).

1. Al fine di garantire, in via d'urgenza, idonee misure a sostegno del trasporto pubblico locale, favorendo strutturalmente la mobilità cittadina e regionale, sono stanziati a favore della Regione Liguria risorse straordinarie nella misura di 500.000 euro per l'anno 2018 e 23.000.000 di euro per il 2019 da destinare al finanziamento dei servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti all'evento, per l'efficientamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale già attivati nonché per garantire l'integrazione tariffaria tra le diverse modalità di trasporto nel territorio della città metropolitana di Genova. Al riparto delle risorse tra le suddette finalità provvede la Regione con proprio provvedimento. Ai relativi oneri si provvede quanto a euro 500.000 per l'anno 2018 ai sensi dell'articolo 45 e quanto a euro 23 milioni per l'anno 2019 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Al fine di assicurare servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti all'evento, sono attribuite alla Regione Liguria risorse straordinarie nella misura di euro 20.000.000 per l'anno 2019 per il rinnovo del parco mezzi utilizzati nella città metropolitana di Genova. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3. Al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza dell'evento consistenti nella forzata percorrenza di tratti autostradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle difficoltà logistiche dipendenti dall'ingresso e dall'uscita delle aree urbane e portuali, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2018. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le tipologie di spesa ammesse a ristoro, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione a favore degli autotrasportatori delle risorse di cui al periodo precedente, nei limiti delle disponibilità, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti « *de minimis* ». Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 45.

4. Per la Regione Liguria, il termine del 30 settembre 2017, di cui all'articolo 27, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è differito al 31 dicembre 2019.

5. Per le infrastrutture viarie individuate dal Commissario delegato quali itinerari di viabilità alternativa a seguito dell'evento, lo stesso Commissario può autorizzare le stazioni appaltanti ad operare varianti, in corso di esecuzione, funzionali all'accelerazione degli interventi necessari al superamento dell'emergenza, in deroga all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto della normativa europea.

ART. 6.

(Ottimizzazione dei flussi veicolari logistici nel porto di Genova).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovrintende alla progettazione e alla realizzazione, con carattere di urgenza, di infrastrutture ad alta automazione, di sistemi informatici e delle relative opere accessorie per garantire l'ottimizzazione dei flussi veicolari logistici in ingresso e in uscita dal porto di Genova, ivi compresa la realizzazione del varco di ingresso di Ponente. Per la realizzazione delle suddette attività il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita i poteri necessari, anche di natura espropriativa per pubblica utilità, per l'immediata realizzazione del sistema informatico e delle relative infrastrutture accessorie. Sono fatte salve le competenze attribuite all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2018, 15 milioni di euro per l'anno 2019 e 7 milioni di euro per il 2020 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Per far fronte alle esigenze di carattere operativo e logistico in ambito portuale derivanti dall'evento, alla Direzione marittima – Capitaneria di porto di Genova è assegnata la somma di euro 375.000 per l'anno 2018 e euro 875.000 per l'anno 2019 per provvedere, in via d'urgenza, all'impiego del personale proveniente dagli altri comandi periferici del Corpo secondo il principio di prossimità, all'acquisto dei mezzi ritenuti necessari per ottimizzare i flussi di traffico portuale e all'efficientamento delle strutture logistiche presenti in ambito portuale. Ai relativi, pari ad euro 375.000 per l'anno 2018 e ad euro 875.000 per l'anno 2019, provvede il Commissario delegato a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza.

ART. 7.

(Zona logistica semplificata – Porto e Retroporto di Genova e relativo sistema di navettamento).

1. Ai fini del superamento dell'emergenza conseguente all'evento e per favorire la ripresa delle attività economiche colpite, direttamente o indirettamente, dall'evento, è istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la « Zona Logistica Semplificata – Porto e Retroporto di Genova » comprendente i territori portuali e retroportuali del Comune di Genova, fino a includere i retroporti di Rivalta Scrivia, Novi San Bovo, Alessandria, Piacenza, Castellazzo Bormida, Ovada Belforte, Dinazzo e Melzo e Vado Ligure.

2. Alle imprese che operano nella Zona Logistica Semplificata – Porto e Retroporto di Genova si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

ART. 8.

(Istituzione della zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall'evento).

1. Nel territorio della Città metropolitana di Genova è istituita una zona franca il cui ambito territoriale è definito con provvedimento del Commissario delegato, sentiti la Regione Liguria e il Comune di Genova, secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca di cui al comma 1, e che hanno subito a causa dell'evento una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 14 agosto 2018 al 30 settembre 2018, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2017, possono richiedere, ai fini della prosecuzione dell'attività nel Comune di Genova, le seguenti agevolazioni, in alternativa ai benefici di cui agli articoli 3 e 4:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall'attività d'impresa svolta nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di euro 100.000 riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1, nel limite di euro 200.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infor-

tunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

3. Le esenzioni di cui al comma 2 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2018.

5. Agli oneri di cui ai commi 2 e 4, fino a un massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 45.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

7. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

ART. 9.

(Incremento del gettito IVA nei porti ricompresi nell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale).

1. Al fine di contenere gli effetti negativi che l'evento ha prodotto sulle attività dell'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale in termini di riduzione delle operazioni commerciali e dei servizi portuali, la quota di riparto del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti di cui all'articolo 18-*bis*, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, riconosciuta ai porti ricadenti nell'ambito della predetta Autorità di sistema portuale, viene stabilita, per gli anni 2018 e 2019 nella misura del 3 per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto nel limite di 30 milioni di euro annui.

ART. 10.

(Norme in materia di giustizia amministrativa e di difesa erariale).

1. Tutte le controversie relative agli atti adottati dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1, nonché ai conseguenti rapporti giuridici anteriori al momento di stipula dei contratti che derivano da detti atti, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

2. Ai giudizi di cui al comma 1 si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo.

3. Il Commissario straordinario si avvale del patrocinio dell'avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

ART. 11.

(Surrogazione legale dello Stato nei diritti dei beneficiari di provvidenze).

1. Nei limiti delle risorse erogate dallo Stato ai beneficiari delle provvidenze previste ai sensi del presente capo, lo Stato è surrogato nei diritti dei beneficiari stessi nei confronti dei soggetti responsabili dell'evento, ai sensi dell'articolo 1203, primo comma, n. 5), del codice civile. Restano fermi gli ulteriori diritti dei predetti beneficiari nei confronti degli stessi responsabili dell'evento.

CAPO II

SICUREZZA DELLA RETE NAZIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

ART. 12.

(Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali).

1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), di seguito Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con possibilità di articolazioni territoriali. L'Agenzia ha il compito di garantire la sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 19, quarto periodo, l'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007 n. 162, è soppressa e l'esercizio delle relative funzioni è attribuito all'Agenzia, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne acquisisce le relative risorse umane, strumentali e finanziarie. L'Agenzia ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. Il Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti ha poteri di indirizzo, vigilanza e controllo strategico, che esercita secondo le modalità previste nel presente decreto.

3. Con riferimento al settore ferroviario, l'Agenzia svolge i compiti e le funzioni per essa previsti dal decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 ed ha competenza per l'intero sistema ferroviario nazionale, secondo quanto previsto agli articoli 2 e 3, lettera *a*), del citato decreto legislativo, e fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 162 del 2007. Per le infrastrutture transfrontaliere specializzate i compiti di Autorità preposta alla sicurezza di cui al Capo IV della direttiva 2004/49/CE sono affidati, a seguito di apposite convenzioni internazionali, all'Agenzia, all'Autorità per la sicurezza ferroviaria del Paese limitrofo o ad apposito organismo binazionale. L'Agenzia svolge anche i compiti di regolamentazione tecnica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

4. Con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, oltre all'esercizio delle funzioni già disciplinate dal decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 e fermi restando i compiti e le responsabilità dei soggetti gestori, l'Agenzia, anche avvalendosi degli altri soggetti pubblici che operano in materia di sicurezza delle infrastrutture:

a) esercita l'attività ispettiva finalizzata alla verifica della corretta organizzazione dei processi di manutenzione da parte dei gestori, nonché l'attività ispettiva e di verifica a campione sulle infrastrutture, obbligando i gestori a mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio in quanto responsabili dell'utilizzo sicuro delle infrastrutture;

b) promuove l'adozione da parte dei gestori delle reti stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione della Sicurezza per le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture certificati da organismi di parte terza riconosciuti dall'Agenzia;

c) sovrintende alle ispezioni di sicurezza previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 sulle infrastrutture stradali e autostradali, anche compiendo verifiche sulle attività di controllo già svolte dai gestori, eventualmente effettuando ulteriori verifiche in sito;

d) propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'adozione del piano nazionale per l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e autostradali nazionali ai fini del miglioramento degli *standard* di sicurezza, da sviluppare anche attraverso il monitoraggio sullo stato di conservazione e sulle necessità di manutenzione delle infrastrutture stesse. Il Piano è aggiornato ogni due anni e di esso si tiene conto nella redazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione previsti dalla legislazione vigente;

e) svolge attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.

5. Ferme restando le sanzioni già previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, l'inosservanza da parte dei gestori delle prescrizioni adottate dall'Agenzia, nell'esercizio delle at-

tività di cui al comma 4, lettere *a)* e *c)*, è punita con le sanzioni amministrative pecuniarie, anche progressive, accertate e irrogate dall'Agenzia secondo le disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per gli enti territoriali la misura della sanzione è compresa tra euro 5.000 e euro 200.000 ed è determinata anche in funzione del numero di abitanti. Nei confronti dei soggetti aventi natura imprenditoriale l'Agenzia dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla contestazione della violazione. In caso di reiterazione delle violazioni, l'Agenzia può applicare un'ulteriore sanzione di importo fino al doppio della sanzione già applicata entro gli stessi limiti previsti per la prima. Qualora il comportamento sanzionabile possa arrecare pregiudizio alla sicurezza dell'infrastruttura o della circolazione stradale o autostradale, l'Agenzia può imporre al gestore l'adozione di misure cautelative, limitative o interdittive, della circolazione dei veicoli sino alla cessazione delle condizioni che hanno comportato l'applicazione della misura stessa e, in caso di inottemperanza, può irrogare una sanzione, rispettivamente per gli enti territoriali e i soggetti aventi natura imprenditoriale, non superiore a euro 100.000 ovvero al tre per cento del fatturato sopra indicato.

6. Sono organi dell'Agenzia:

a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'agenzia;

b) il comitato direttivo, composto da quattro membri e dal direttore dell'agenzia, che lo presiede;

c) il collegio dei revisori dei conti.

7. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. L'incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata anche occasionale. Il comitato direttivo è nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Metà dei componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia e non percepiscono alcun compenso aggiuntivo per lo svolgimento dell'incarico nel comitato direttivo. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori legali, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 30

giugno 2011, n. 123 e, in quanto applicabile, all'articolo 2403 del codice civile. I componenti del comitato direttivo non possono svolgere attività professionale, né essere amministratori o dipendenti di società o imprese, nei settori di intervento dell'Agenzia. I compensi dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze secondo i criteri e parametri previsti per gli enti ed organismi pubblici e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.

8. Lo statuto dell'Agenzia è deliberato dal comitato direttivo ed è approvato con le modalità di cui al comma 10. Lo Statuto disciplina le competenze degli organi di direzione dell'Agenzia e reca principi generali in ordine alla sua organizzazione ed al suo funzionamento.

9. Il regolamento di amministrazione dell'Agenzia è deliberato, su proposta del direttore, dal comitato direttivo ed è sottoposto al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che lo approva, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 10. In particolare esso:

a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, attraverso la previsione di due distinte articolazioni competenti ad esercitare rispettivamente le funzioni già svolte dall'ANSF in materia di sicurezza ferroviaria e le nuove competenze in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, cui sono preposte due posizioni di ufficio di livello dirigenziale generale;

b) fissa le dotazioni organiche complessive del personale di ruolo dipendente dall'Agenzia nel limite massimo di 434 unità, di cui 35 di livello dirigenziale non generale e 2 uffici di livello dirigenziale generale;

c) determina le procedure per l'accesso alla dirigenza, nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

10. Le deliberazioni del comitato direttivo relative allo statuto e ai regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Agenzia sono approvate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze. L'approvazione può essere negata per ragioni di legittimità o di merito. Per l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Gli altri atti di gestione dell'Agenzia non sono sottoposti a controllo ministeriale preventivo.

11. I dipendenti dell'ANSF a tempo indeterminato sono inquadrati nel ruolo dell'Agenzia e mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento e in applicazione di quanto previsto dal CCNL di cui al comma 16. Per i restanti contratti di lavoro l'Agenzia subentra nella titolarità dei rispettivi rapporti, ivi comprese le collaborazioni in corso che restano in vigore sino a naturale scadenza.

12. In ragione dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, in aggiunta all'intera dotazione organica del personale dell'ANSF, è assegnato all'Agenzia un contingente di personale di 122 unità, destinato

all'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e di 8 posizioni di uffici di livello dirigenziale non generale.

13. Nell'organico dell'Agenzia sono presenti due posizioni di uffici di livello dirigenziale generale.

14. In fase di prima attuazione e per garantire l'immediata operatività dell'ANSFISA, per lo svolgimento delle nuove competenze in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, sino all'approvazione del regolamento di amministrazione di cui al comma 9, l'Agenzia provvede al reclutamento del personale di ruolo di cui al comma 12, nella misura massima di 61 unità, mediante apposita selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni, e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità. Per tale fase il personale selezionato dall'Agenzia è comandato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza, per poi essere immesso nel ruolo dell'Agenzia con la qualifica assunta in sede di selezione e con il riconoscimento del trattamento economico equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di lavoro e, se più favorevole, il mantenimento del trattamento economico di provenienza, limitatamente alle voci fisse e continuative, mediante assegno *ad personam* riassorbibile e non rivalutabile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia del personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni comporta la riduzione, in misura corrispondente, della dotazione organica dell'amministrazione di provenienza con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie.

15. L'Agenzia è autorizzata all'assunzione a tempo indeterminato di 141 unità di personale e 15 dirigenti nel corso dell'anno 2019 e di 70 unità di personale e 10 dirigenti nel corso dell'anno 2020 da inquadrare nelle aree iniziali stabilite nel regolamento di cui al comma 9.

16. Al personale e alla dirigenza dell'Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dell'ENAC.

17. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività di cui al presente articolo, all'Agenzia è garantito l'accesso a tutti i dati riguardanti le opere pubbliche della banca dati di cui all'articolo 13.

18. Agli oneri del presente articolo, pari a complessivi 14.100.000 euro per l'anno 2019, e 22.300.000 euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 45.

19. In sede di prima applicazione, entro 90 giorni dalla data di cui al comma 1, lo Statuto e i regolamenti di cui ai commi 9 e 10 sono adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione. Fino all'adozione dei nuovi regolamenti continuano ad applicarsi i regolamenti già emanati per l'ANSF. Gli organi dell'ANSF rimangono in carica fino alla nomina degli organi

dell'Agenzia. Nelle more della piena operatività dell'Agenzia, la cui data è determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo, ove già esistenti, continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati.

20. La denominazione « Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie » è sostituita, ovunque ricorre, dalla denominazione « Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali » (ANSFISA).

21. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

22. Tutti gli atti connessi con l'istituzione dell'Agenzia sono esenti da imposte e tasse.

23. L'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 è abrogato.

ART. 13.

(Istituzione dell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche – AINOP).

1. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche, di seguito – AINOP, formato dalle seguenti sezioni:

- a) ponti, viadotti e cavalcavia stradali;
- b) ponti, viadotti e cavalcavia ferroviari;
- c) strade – archivio nazionale delle strade, di seguito ANS;
- d) ferrovie nazionali e regionali – metropolitane;
- e) aeroporti;
- f) dighe e acquedotti;
- g) gallerie ferroviarie e gallerie stradali;
- h) porti e infrastrutture portuali;
- i) edilizia pubblica.

2. Le sezioni di cui al comma 1 sono suddivise in sottosezioni, ove sono indicati, per ogni opera pubblica:

a) i dati tecnici, progettuali e di posizione con analisi storica del contesto e delle evoluzioni territoriali;

b) i dati amministrativi riferiti ai costi sostenuti e da sostenere;

c) i dati sulla gestione dell'opera anche sotto il profilo della sicurezza;

d) lo stato e il grado di efficienza dell'opera e le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria;

- e) la collocazione dell'opera rispetto alla classificazione europea;
- f) i finanziamenti;
- g) lo stato dei lavori;
- h) la documentazione fotografica aggiornata;
- i) il monitoraggio costante dello stato dell'opera anche con applicativi dedicati, sensori *in situ* e rilevazione satellitare;
- l) il sistema informativo geografico per la consultazione, l'analisi e la modellistica dei dati relativi all'opera e al contesto territoriale.

3. Sulla base del principio di unicità dell'invio di cui agli articoli 3 e 29 del decreto legislativo n. 50 del 2016, i dati e le informazioni di cui al presente articolo già rilevati dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, o da altre banche dati pubbliche sono forniti all'AINOP dalla citata BDAP. Il decreto di cui al comma 5 regola le modalità di scambio delle informazioni tra i due sistemi.

4. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, l'ANAS, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., i concessionari autostradali, i concessionari di derivazioni, i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, l'ente nazionale per l'aviazione civile, le autorità di sistema portuale e logistico, l'Agenzia del demanio e i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono o detengono dati riferiti ad un'opera pubblica o all'esecuzione di lavori pubblici, alimentano l'AINOP con i dati in proprio possesso per la redazione di un documento identificativo, contenente i dati tecnici, amministrativi e contabili, relativi a ciascuna opera pubblica presente sul territorio nazionale. Sulla base dei dati forniti, l'AINOP genera un codice identificativo della singola opera pubblica (IOP), che contraddistingue e identifica in maniera univoca l'opera medesima riportandone le caratteristiche essenziali e distintive quali la tipologia, la localizzazione, l'anno di messa in esercizio e l'inserimento dell'opera nell'infrastruttura. A ciascuna opera pubblica, identificata tramite il Codice IOP, sono riferiti tutti gli interventi di investimento pubblico, realizzativi, manutentivi, conclusi o in fase di programmazione, progettazione, esecuzione, che insistono in tutto o in parte sull'opera stessa, tramite l'indicazione dei rispettivi Codici Unici di Progetto (CUP), di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. L'AINOP, attraverso la relazione istituita fra Codice IOP e CUP, assicura l'interoperabilità con BDAP, istituita presso la Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell'economia e delle finanze.

5. A decorrere dal 15 dicembre 2018, i soggetti di cui al comma 4 rendono disponibili i servizi informatici di rispettiva titolarità per la condivisione dei dati e delle informazioni nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante la cooperazione applicativa tra amministrazioni pubbliche, con le modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata

in vigore del presente decreto. L'inserimento è completato entro e non oltre il 30 aprile 2019 ed è aggiornato in tempo reale con i servizi di cooperazione applicativa e di condivisione dei dati.

6. Gli enti e le amministrazioni che a qualsiasi titolo operano attività di vigilanza sull'opera effettuano il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, identificati con i relativi CUP, insistenti sulle opere pubbliche, identificate con il Codice IOP, e delle relative risorse economico-finanziarie assegnate utilizzando le informazioni presenti nella BDAP, che vengono segnalate dai soggetti titolari degli interventi, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

7. L'AINOP, gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e implementato anche sulla base delle indicazioni e degli indirizzi forniti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato e dall'ANSFISA, per la generazione dei codici IOP, per il relativo corredo informativo, per l'integrazione e l'interoperabilità con le informazioni contenute nella BDAP, tramite il CUP, e per l'integrazione nella Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è messo a disposizione ed è consultabile anche in formato *open data*, con le modalità definite con il decreto ministeriale indicato al comma 5, prevedendo la possibilità di raccogliere, mediante apposita sezione, segnalazioni da sottoporre agli enti e amministrazioni che a qualsiasi titolo esercitano attività di vigilanza sull'opera.

8. L'AINOP è sviluppato tenendo in considerazione la necessità urgente di garantire un costante monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche, in particolare per i profili riguardanti la sicurezza, anche tramite le informazioni rivenienti dal Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 14. Le informazioni contenute nell'AINOP consentono di pervenire ad una valutazione complessiva sul livello di sicurezza delle opere, per agevolare il processo di programmazione e finanziamento degli interventi di riqualificazione o di manutenzione delle opere stesse e del grado di priorità dei medesimi.

9. Al fine di assistere i lavori di istruttoria della programmazione e del finanziamento degli interventi di riqualificazione o di manutenzione delle opere pubbliche, alla struttura servente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e alla Ragioneria Generale dello Stato, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è garantito l'accesso all'AINOP, tramite modalità idonee a consentire i citati lavori di istruttoria.

10. Per le spese derivanti dalle previsioni del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2018, euro 1.000.000 per l'anno 2019 e euro 200.000 a decorrere dall'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 45.

ART. 14.

(Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità e piano straordinario di monitoraggio dei beni culturali immobili).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovrintende alla realizzazione e gestione, in via sperimentale, di un sistema di monitoraggio dinamico da applicare a quelle infrastrutture stradali e autostradali, quali ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, individuate dal Ministero stesso con apposito decreto e che presentano condizioni di criticità connesse al passaggio di mezzi pesanti. A tal fine, i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono le infrastrutture stradali e autostradali individuate dal Ministero forniscono al Ministero stesso i dati occorrenti per l'inizializzazione e lo sviluppo del sistema di monitoraggio dinamico, dotandosi degli occorrenti apparati per operare il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse. Il citato Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità reca l'identificazione delle opere soggette a monitoraggio tramite il Codice IOP, di cui all'articolo 13.

2. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 1, di durata pari a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, sono definiti i termini e le modalità con cui i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono infrastrutture stradali e autostradali forniscono al Ministero stesso i dati occorrenti per l'operatività a regime del sistema di monitoraggio dinamico, attraverso l'utilizzazione degli occorrenti apparati per il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse.

3. Ai fini dell'implementazione del sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali che presentano condizioni di criticità, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovrintende all'utilizzo delle più avanzate ed efficaci tecnologie, anche spaziali, per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati di interesse.

4. Nell'ambito delle attività di conservazione di cui agli articoli 29 e seguenti del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministero per i beni e le attività culturali adotta un piano straordinario nazionale di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili, che definisce i criteri per l'individuazione dei beni da sottoporre a monitoraggio e ai conseguenti interventi conservativi, nonché i necessari ordini di priorità dei controlli, anche sulla base di specifici indici di pericolosità territoriale e di vulnerabilità individuale degli immobili, e i sistemi di controllo strumentale da utilizzare nonché le modalità di implementazione delle misure di sicurezza, conservazione e tutela. Agli oneri derivanti dalle attività di cui al presente comma, pari a euro 10.000.000 per ciascuno

degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Agli oneri derivanti dalle attività di cui ai commi 1, 2 e 3, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018, 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

ART. 15.

(Assunzione di personale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

1. Al fine di assicurare l'efficace ed efficiente esercizio delle attività previste dal presente decreto, garantendo, altresì, l'implementazione dei servizi resi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riferimento alla sicurezza della circolazione stradale e delle infrastrutture, ivi compresa la vigilanza ed il controllo delle grandi dighe, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, nel corso dell'anno 2019, presso il predetto Ministero, di 110 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, da inquadrare nel livello iniziale della III area, e di 90 unità di personale da inquadrare nella seconda fascia retributiva della II area.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, in aggiunta alle percentuali di assunzione previste dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2019. La dotazione organica relativa al personale delle aree del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è conseguentemente rimodulata, garantendo la neutralità finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche tenendo conto di quanto disposto nell'articolo 1, commi 566 e 571, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3. In attuazione dei commi 1 e 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-*quinq*ues, del citato decreto-legge n. 101 del 2013. Resta ferma la facoltà di avvalersi della previsione di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

4. Agli oneri di cui al comma 1 pari a euro 7.257.000 annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede:

a) quanto a 6.660.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, da riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 2 del 2013, che restano acquisite, per detto importo, definitivamente all'erario;

b) quanto a 597.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte della contribuzione a carico degli utenti dei servizi, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, che resta acquisita, per detto importo, al bilancio dello Stato.

ART. 16.

(Competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti e disposizioni in materia di tariffe e di sicurezza autostradale).

1. Al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37, comma 2, lettera g), dopo le parole « nuove concessioni », sono inserite le seguenti: « nonché per quelle di cui all'articolo 43, comma 1 »;

b) all'articolo 43, comma 1, le parole « sono sottoposti al parere del CIPE che, sentito il NARS, » sono sostituite dalle seguenti: « sono trasmessi, sentita l'Autorità di regolazione dei trasporti per i profili di competenza di cui all'articolo 37, comma 2, lettera g), in merito all'individuazione dei sistemi tariffari, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al CIPE che, sentito il NARS, »;

c) all'articolo 43, dopo il comma 2, è inserito il seguente: « 2-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il concedente, sentita l'Autorità di regolazione dei trasporti, verifica l'applicazione dei criteri di determinazione delle tariffe, anche con riferimento all'effettivo stato di attuazione degli investimenti già inclusi in tariffa. ».

2. Ai fini della prosecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, all'articolo 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole « per l'anno 2018 » sono inserite le seguenti: « e di 142 milioni di euro per l'anno 2019 » e le parole « l'anno 2021 e di 8 milioni di euro per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 »;

b) al secondo periodo, dopo le parole « per l'anno 2018 » sono inserite le seguenti: « e a 142 milioni di euro per l'anno 2019 »;

c) le parole « 58 milioni di euro », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 108 milioni di euro »;

d) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: « Il medesimo Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025. Il

CIPE provvede alla conseguente rimodulazione a valere sulle assegnazioni per interventi già programmati nell'ambito dei Patti di sviluppo sottoscritti con le regioni Abruzzo e Lazio, di cui alle delibere CIPE n. 26 del 2016 e n. 56 del 2016. ».

CAPO III

INTERVENTI NEI TERRITORI DEI COMUNI DI CASAMICCIOLA TERME, FORIO, LACCO AMENO DELL'ISOLA DI ISCHIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IL GIORNO 21 AGOSTO 2017

ART. 17.

(Ambito di applicazione e Commissario straordinario).

1. Le disposizioni del presente Capo sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario il cui compenso è determinato con lo stesso decreto, nella misura non superiore ai limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19. Con il medesimo decreto è fissata la durata dell'incarico del Commissario straordinario, fino ad un massimo di 12 mesi con possibilità di rinnovo. La gestione straordinaria, finalizzata all'attuazione delle misure oggetto del presente decreto cessa entro la data del 31 dicembre 2021. Alla data di adozione del decreto di cui al presente comma cessano gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 2018.

3. Il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal sisma, anche attraverso specifici piani di delocalizzazione e trasformazione urbana, e a tal fine programma l'uso delle risorse finanziarie e adotta le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di costi parametrici.

ART. 18.

(Funzioni del Commissario straordinario).

1. Il Commissario straordinario:

a) opera in raccordo con il Dipartimento della protezione civile ed il Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, al fine di coordinare le attività disciplinate dal presente Capo con gli interventi relativi al superamento dello stato di emergenza;

b) vigila sugli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui all'articolo 20, nonché coordina la concessione ed erogazione dei relativi contributi;

c) opera la ricognizione dei danni unitamente ai fabbisogni e determina, di concerto con la Regione Campania, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo degli stessi e stima il fabbisogno finanziario per farvi fronte, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate;

d) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui all'articolo 26;

e) interviene a sostegno delle imprese che hanno sede nei territori interessati e assicura il recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici;

f) tiene e gestisce la contabilità speciale a lui appositamente intestata;

g) espleta ogni altra attività prevista dal presente Capo nei territori colpiti;

h) provvede, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, alla redazione di un piano finalizzato a dotare i Comuni di cui all'articolo 17 degli studi di microzonazione sismica di III livello, come definita negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, disciplinando con proprio atto la concessione di contributi ai Comuni interessati, con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19, entro il limite complessivo di euro 210.000, definendo le relative modalità e procedure di attuazione;

i) provvede, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, alla concessione dei contributi di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di atti di carattere generale e di indirizzo.

3. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 il Commissario straordinario opera in raccordo con il Presidente della Regione Campania al fine di assicurare la piena efficacia ed operatività degli interventi.

4. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario straordinario si avvale dell'Unità tecnica – amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, che provvede nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili, ferme restando le competenze ad essa attribuite.

5. Per le attività di cui al comma 1 il Commissario straordinario si avvale, altresì, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti

e lo sviluppo d'impresa S.p.A., mediante la conclusione di apposita convenzione con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 19.

ART. 19.

(Contabilità speciale).

1. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato, su cui confluiscono le risorse assegnate al fondo di cui all'articolo 2, comma 6-ter, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, nonché le risorse provenienti dal fondo di cui all'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Sulla contabilità speciale confluiscono inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori di cui all'articolo 17 e per l'assistenza alla popolazione.

3. La contabilità di cui al comma 1 è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 45.

ART. 20.

(Ricostruzione privata).

1. Ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori di cui all'articolo 17, con gli atti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, il Commissario straordinario provvede a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato stabilendo le priorità sulla base dell'entità del danno subito a seguito della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 18 comma 1, lettera c).

2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel presente Capo, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sono erogati per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, nei Comuni di cui all'articolo 17:

a) riparazione, ripristino, ricostruzione, delocalizzazione e trasformazione urbana degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;

c) danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;

d) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;

e) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi, depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, in particolare dall'articolo 50.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19.

ART. 21.

(Criteri e modalità generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata).

1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati, situati nei territori dei comuni di cui all'articolo 17, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuarsi nel rispetto dei limiti, dei parametri e delle soglie stabiliti con atti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, possono essere previsti nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19:

a) per gli immobili distrutti, un contributo fino al 100 per cento del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne e gli impianti, e delle parti comuni dell'intero edificio per la ricostruzione da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed energetico, nonché dell'eliminazione delle barriere architettoniche;

b) per gli immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo fino al 100 per cento del costo della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture e degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio;

c) per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità superiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo fino al 100 per cento del costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione, compresi l'adeguamento igienico-sanitario, energetico ed antincendio, nonché l'eliminazione delle barriere architettoniche, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio.

2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi, a domanda del soggetto interessato, a favore:

a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, che alla data del 21 agosto 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'articolo 17, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, che, alla data del 21 agosto 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'articolo 17, risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario;

c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento o dei familiari che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, diverse da quelle di cui alle lettere *a)* e *b)*;

d) dei proprietari, ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari, e per essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma e classificati con esito B, C o E, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, nei quali, alla data del 21 agosto 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'articolo 17, era presente un'unità immobiliare di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*;

e) dei titolari di attività produttive, ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all'attività danneggiati dal sisma, e che alla data del 21 agosto 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'articolo 17, risultavano adibite all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali.

3. Per i soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 2, la percentuale riconoscibile è pari al 100 per cento del contributo determinato secondo le modalità stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2.

4. Il contributo concesso è al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità di quelli di cui al presente Capo.

5. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alle prestazioni tecniche e amministrative, nei limiti di quanto determinato all'articolo 30, comma 3.

6. Le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, sono inserite nel quadro economico relativo alla richiesta di contributo.

7. Le domande di concessione dei contributi contengono la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine al possesso dei requisiti necessari per la concessione dei contributi di cui al comma 1 e all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni.

8. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del 21 agosto 2017, e prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di contributi, ovvero entro due anni dal completamento di detti interventi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2.

9. La concessione del contributo è trascritta nei registri immobiliari, su richiesta del Commissario straordinario, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun'altra formalità.

10. Le disposizioni del comma 8 non si applicano:

a) in caso di vendita effettuata nei confronti del promissario acquirente, diverso dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, in possesso di un titolo giuridico avente data certa anteriore agli eventi sismici del 21 agosto 2017 con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'articolo 17;

b) laddove il trasferimento della proprietà si verifichi all'esito di una procedura di esecuzione forzata ovvero nell'ambito delle procedure concorsuali disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero dal Capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

11. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto comma, del

codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.

12. Ferma restando l'esigenza di assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, i contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al presente articolo, non sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

13. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta. Alla selezione possono partecipare solo le imprese che risultano iscritte nella Anagrafe di cui all'articolo 29, in numero non inferiore a tre. Gli esiti della procedura concorrenziale, completi della documentazione stabilita con atti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, sono prodotti dall'interessato in ogni caso prima dell'emissione del provvedimento di concessione del contributo.

ART. 22.

(Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti).

1. I contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico sono finalizzati, sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3 quando ricorrono le condizioni per la concessione del beneficio, a:

a) riparare, ripristinare, demolire, ricostruire o delocalizzare ed assoggettare a trasformazione urbana, gli immobili di edilizia privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e commerciale, ad uso agricolo e per i servizi pubblici e privati, compresi quelli destinati al culto, danneggiati o distrutti dall'evento sismico. Limitatamente agli interventi di riparazione e ripristino, per tali immobili, l'intervento di miglioramento o di adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell'immobile, asseverata da un tecnico abilitato, nel rispetto delle disposizioni in termini di resistenza alle azioni sismiche eventualmente emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) riparare, ripristinare, demolire o ricostruire gli immobili « di interesse strategico », di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 29 ottobre 2003 e quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento deve conseguire l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni;

c) riparare o ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, danneggiati dall'evento sismico. Per tali immobili, l'inter-

vento di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identità culturale del bene stesso.

ART. 23.

(Interventi di immediata esecuzione).

1. Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei Comuni interessati dagli eventi sismici di cui all'articolo 17, per gli edifici con danni lievi non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 18 ottobre 2014, che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione di carattere non strutturale, i soggetti interessati possono, previa presentazione di apposito progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalità tra gli eventi sismici di cui all'articolo 17 e lo stato della struttura, e la valutazione economica del danno, effettuare l'immediato ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture.

2. I progetti di cui al comma 1 possono riguardare singole unità immobiliari. In tal caso, il professionista incaricato della progettazione assevera la rispondenza dell'intervento all'obiettivo di cui allo stesso comma 1.

3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, sono adottate misure operative per l'attuazione degli interventi di immediata esecuzione di cui al comma 1.

4. I soggetti interessati, con comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'articolo 6-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in deroga all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, informano i Comuni di cui all'articolo 17 dell'avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino, da eseguire comunque nel rispetto delle disposizioni stabilite con i provvedimenti di cui all'articolo 18, comma 2, nonché dei contenuti generali della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione, del direttore dei lavori e dell'impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati, entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori, provvedono a presentare la documentazione che non sia stata già allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di riparazione o ripristino e che sia comunque necessaria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione sismica. Il mancato

rispetto del termine e delle modalità di cui al presente comma determina l'inammissibilità della domanda di contributo, nonché la decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal soggetto interessato.

5. I lavori di cui al presente articolo sono obbligatoriamente affidati a imprese:

a) che risultino aver presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe di cui all'articolo 29, e fermo restando quanto previsto dallo stesso, abbiano altresì prodotto l'autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

b) che non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015;

c) per lavori di importo superiore a euro 258.000, che siano in possesso della qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di cui all'articolo 25 fino alla definizione delle relative procedure.

ART. 24.

(Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi).

1. Fuori dai casi disciplinati dall'articolo 23, comma 4, l'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 21, comma 2, ai Comuni di cui all'articolo 17 unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:

a) relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 30, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui all'articolo 17, a cui si allega l'eventuale scheda AeDES, se disponibile, o l'ordinanza di sgombero;

b) progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attività di demolizione, ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti, riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto.

2. All'esito dell'istruttoria relativa agli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il Comune rilascia il titolo edilizio.

3. I Comuni di cui all'articolo 17, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, dopo aver acquisito e verificato la documentazione relativa all'individuazione dell'impresa esecutrice dei

lavori di cui all'articolo 21, comma 13, trasmettono al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche.

4. Il Commissario straordinario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua. I contributi sono erogati, a valere sulle risorse di cui all'articolo 19, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo.

5. La struttura commissariale procede con cadenza mensile, avvalendosi del Provveditorato alle opere pubbliche della Campania, Molise, Puglia e Basilicata a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il contributo, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.

6. Con atti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, anche prevedendo la dematerializzazione con l'utilizzo di piattaforme informatiche.

7. All'attuazione del presente articolo le Amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ART. 25.

(Definizione delle procedure di condono).

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al presente decreto, i Comuni di cui all'articolo 17, comma 1, definiscono le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2003, n. 326, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo, trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

2. I comuni di cui all'articolo 17, comma 1, provvedono, anche mediante l'indizione di apposite conferenze dei servizi, ad assicurare la conclusione dei procedimenti volti all'esame delle predette istanze di condono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Il procedimento per la concessione dei contributi di cui al presente decreto è sospeso nelle more dell'esame delle istanze di

condono e la loro erogazione è subordinata all'accoglimento di dette istanze.

ART. 26.

(Ricostruzione pubblica).

1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19, per la demolizione e ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, e delle infrastrutture, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei Comuni di cui all'articolo 17, attraverso la concessione di contributi per la realizzazione degli interventi individuati a seguito della ricognizione dei fabbisogni effettuata dal Commissario ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c).

2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con atti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, si provvede a:

a) predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;

b) predisporre ed approvare, per gli edifici scolastici dichiarati inagibili, piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento fin dall'anno scolastico 2018-2019, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica, in ogni caso senza incremento della spesa di personale, anche mediante contratti di locazione di immobili privati, nei Comuni di cui all'articolo 17, nel limite di spesa di euro 250.000 su base annua mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 19. I piani sono predisposti sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

c) predisporre e approvare un piano dei beni culturali, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;

d) predisporre ed approvare un piano di interventi sui dissesti idrogeologici, con priorità per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture.

3. In sede di approvazione dei piani di cui al comma 2 ovvero con apposito atto adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, il Commis-

sario straordinario può individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 21 agosto 2017. La realizzazione degli interventi di cui al primo periodo, costituisce presupposto per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe di cui all'articolo 29. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito previsto al quarto periodo deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui al citato articolo 29. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

4. La Regione Campania nonché gli Enti locali della medesima Regione, ove a tali fini da essa individuati, previa specifica intesa, procedono, nei limiti delle risorse disponibili e previa approvazione da parte del Commissario straordinario, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico delle risorse di cui all'articolo 19, all'espletamento delle procedure di gara relativamente agli immobili di loro proprietà.

5. Il Commissario straordinario provvede, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 19, e nei limiti delle risorse disponibili, alla diretta attuazione degli interventi relativi agli edifici pubblici di proprietà statale, ripristinabili con miglioramento sismico.

6. Sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario e in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere *a)* e *c)*, i soggetti attuatori di cui all'articolo 27, comma 1, oppure i Comuni interessati provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario.

7. Ferme restando le previsioni dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario, i soggetti di cui al comma 6 del presente articolo possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici indicati all'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016. L'affidamento degli incarichi di cui al primo periodo è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale in possesso della necessaria professionalità e, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto

legislativo n. 50 del 2016, è attuato mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti.

8. Il Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 6 e verifica della congruità economica degli stessi, approva definitivamente i progetti esecutivi e adotta il decreto di concessione del contributo.

9. I contributi di cui al presente articolo, nonché le spese per l'assistenza alla popolazione sono erogati in via diretta.

10. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al presente articolo avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

11. Il Commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i criteri e le modalità attuative del comma 9.

ART. 27.

(Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali).

1. Per la riparazione, il ripristino, il miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'articolo 26, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono:

- a) la Regione Campania;
- b) il Ministero dei beni e delle attività culturali;
- c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- d) l'Agenzia del demanio;
- e) i Comuni;
- f) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- g) i soggetti gestori o proprietari delle infrastrutture viarie;

h) la Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 28.

(Contributi ai privati e alle attività produttive per i beni mobili danneggiati).

1. In caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili presenti nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate a causa degli eventi sismici, e di beni mobili registrati, può essere assegnato un contributo secondo modalità e criteri da definire con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19, anche in relazione al limite massimo del contributo per ciascuna famiglia

anagrafica residente o attività produttiva con sede operativa nei Comuni di cui all'articolo 17, come risultante, rispettivamente, dallo stato di famiglia alla data del 21 agosto 2017 e dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio agricoltura ed artigianato o all'albo professionale alla medesima data. In ogni caso, per i beni mobili non registrati può essere concesso solo un contributo forfettario.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e, in particolare, dall'articolo 50.

ART. 29.

(Legalità e trasparenza).

1. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei Comuni di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; il Commissario straordinario si avvale della Struttura di cui al citato articolo 30 e dell'Anagrafe ivi prevista.

2. All'attuazione del presente articolo le Amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ART. 30.

(Qualificazione degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria).

1. Gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici possono essere affidati dai privati ai soggetti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità e non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostantive al rilascio del DURC.

2. In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse. A tale fine, il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone altresì copia agli uffici speciali per la

ricostruzione. La struttura commissariale può effettuare controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato.

3. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, che vi provvede nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore a 500.000 euro. Per i lavori di importo superiore a 2 milioni di euro il contributo massimo è pari al 7,5 per cento. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, sono individuati i criteri e le modalità di erogazione del contributo previsto dal primo e dal secondo periodo, assicurando una graduazione del contributo che tenga conto della tipologia della prestazione tecnica richiesta agli operatori economici e dell'importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali.

4. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle Diocesi e del Ministero dei beni e delle attività culturali, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, è fissata una soglia massima di assunzione degli incarichi, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai soggetti di cui al comma 1 nella qualificazione.

5. Per gli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall'articolo 22, con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.

6. L'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, avviene, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti. Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si provvede con le risorse di cui all'articolo 19, del presente decreto.

ART. 31.

(Struttura del Commissario straordinario).

1. Il Commissario straordinario, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, opera con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate e disciplina l'articolazione interna della struttura di cui al comma 2, anche in aree e unità organizzative con propri atti in relazione alle specificità funzionali e di competenza.

2. Nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19, il Commissario straordinario si avvale, oltre che dell'Unità tecnica di cui all'articolo 18, comma 4, di una struttura posta alle sue dirette dipendenze, le cui sedi sono individuate a Roma e quelle

operative a Napoli e nell'Isola di Ischia. Essa è composta da un contingente nel limite massimo di 12 unità di personale non dirigenziale e 1 unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelte tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche. Si può avvalere altresì di un numero massimo di 3 esperti, nominati con proprio provvedimento, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Il personale di cui al comma 2 è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al dirigente della struttura è riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Resta a carico delle amministrazioni di provenienza il trattamento fondamentale mentre sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario gli oneri relativi al trattamento economico non fondamentale.

4. Al compenso spettante agli esperti di cui al comma 2 nonché alle spese per il funzionamento della struttura commissariale si provvede con le risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 19.

5. Al Commissario straordinario, agli esperti, nonché ai componenti della struttura commissariale, sono riconosciute le spese di viaggio, vitto e alloggio connesse agli spostamenti tra le sedi di Roma e quelle operative di Napoli e dell'Isola di Ischia, con oneri a carico delle risorse di cui alla contabilità speciale di cui all'articolo 19.

6. Il Commissario straordinario può avvalersi di un comitato tecnico scientifico composto da esperti di comprovata esperienza in materia di urbanistica, ingegneria sismica, tutela e valorizzazione dei beni culturali e di ogni altra professionalità che dovesse rendersi necessaria. La costituzione e il funzionamento del comitato sono regolati con provvedimenti del Commissario straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2. Per la partecipazione al comitato tecnico scientifico non è dovuta la corresponsione di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati. Agli oneri derivanti da eventuali rimborsi spese per missioni si fa fronte nell'ambito delle risorse di cui alla contabilità speciale di cui all'articolo 19.

7. Con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili:

a) al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in servizio presso la struttura direttamente impegnato nelle attività di cui all'articolo 17, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;

b) al personale dirigenziale della struttura direttamente impegnato nelle attività di cui all'articolo 17, può essere attribuito un incremento del 20 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza, commisurata ai giorni di effettivo impiego.

8. All'attuazione del presente articolo si provvede, nei limiti massimi di spesa di euro 350.000 per l'anno 2018 e 1.400.000 annui per gli anni 2019 e 2020, a valere sulle risorse presenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19.

ART. 32.

(Proroghe e sospensioni dei termini).

1. All'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al primo periodo dopo le parole « dell'imposta sul reddito delle società » sono aggiunte le seguenti: « nonché ai fini del calcolo ISEE » e le parole « fino all'anno di imposta 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'anno di imposta 2019 », al secondo periodo le parole « fino all'anno di imposta 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'anno di imposta 2020 ».

2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2019, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito, nel limite massimo complessivo di 1,43 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, connesso all'esenzione di cui al comma 1.

3. Al fine di assicurare ai Comuni di cui all'articolo 17 la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 19, un'apposita compensazione fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro con riferimento all'anno 2018, da erogare nel 2019, e fino ad un massimo di 4,5 milioni di euro annui per il biennio 2019-2020, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27

dicembre 2013, n. 147, o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.

4. All'articolo 1, comma 733, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole « 2018 e 2019 dei mutui » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2018 al 2020 dei mutui » e dopo le parole « mutui stessi » sono inserite le seguenti: « e i Comuni provvedono alla reimputazione contabile degli impegni riguardanti le rate di ammortamento sospese ».

5. All'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole « fino al 31 dicembre 2018 » ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2020 ».

6. All'articolo 1, comma 752, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole « della durata non superiore a quella della vigenza dello stato di emergenza e comunque » sono soppresse;

b) al primo periodo, dopo le parole « 4 e 6 unità » sono inserite le seguenti: « per l'anno 2018, e rispettivamente 8 e 12 unità per gli anni 2019 e 2020, e il Comune di Forio nel limite di 4 unità per gli anni 2019 e 2020 »;

c) al secondo periodo, le parole « 353.600 » sono sostituite dalle seguenti: « 500.000 per l'anno 2018 e 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, ».

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale di cui all'articolo 19.

ART. 33.

(Sospensione del pagamento del canone RAI).

1. Nei territori dei comuni di cui all'articolo 17, il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è sospeso fino al 31 dicembre 2020. Il versamento delle somme oggetto di sospensione, ai sensi del primo periodo, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata o mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1° gennaio 2021. L'insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate ovvero dell'unica rata, comporta l'iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonché delle relative sanzioni e interessi e la cartella è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'unica rata o del periodo di rateazione. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 mila euro per l'anno 2018 e 900 mila euro annui nel biennio 2019-2020, si provvede ai sensi dell'articolo 45.

ART. 34.

(Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria).

1. Nei Comuni di cui all'articolo 17, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 31 gennaio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di febbraio 2021; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d'imposta. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma, valutati in 6,5 milioni di euro per il 2018, in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 45. Agli oneri di cui al presente comma, si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater* della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

ART. 35.

(Sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento).

1. Nei Comuni di cui all'articolo 17, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2020 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2021. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 300 mila euro per l'anno 2018, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 45.

ART. 36.

(Interventi volti alla ripresa economica).

1. Al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché delle imprese che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nei Comuni dell'Isola di Ischia, nel limite complessivo massimo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 2,5 milioni di euro per l'anno

2019, sono concessi alle medesime imprese contributi, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente.

2. I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo dei contributi e di riparto delle risorse di cui al comma 1 tra i comuni interessati sono stabiliti con provvedimento del Commissario straordinario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 19 nel limite massimo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2019.

CAPO IV

MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA CENTRALE NEGLI ANNI 2016 E 2017

ART. 37.

(Misure per l'accelerazione del processo di ricostruzione – Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229).

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1, la lettera l) è abrogata;

2) al comma 5, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: « e-bis) assicurano, in relazione agli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, il monitoraggio degli aiuti previsti dal presente decreto, al fine di verificare l'assenza di sovracompensazioni nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia di aiuti di Stato. »;

b) all'articolo 5, comma 2, lettera g), dopo le parole « al fine di garantirne la continuità; » è aggiunto, infine, il seguente periodo: « allo scopo di favorire la ripresa dell'attività agricola e zootecnica e ottimizzare l'impiego delle risorse a ciò destinate, la definitiva delocalizzazione in strutture temporanee delle attività agricole e zootecniche che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dall'Ufficio regionale competente; »;

c) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: « e-bis) le Università, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà e importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. ».

ART. 38.

(Rimodulazione delle funzioni commissariali).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario che subentra nelle funzioni del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 29 settembre 2016.

2. Al Commissario si applicano le disposizioni del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dal presente decreto, e ogni altra disposizione vigente concernente gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

3. Con il decreto di nomina è stabilito il compenso del Commissario, determinato nei limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, cui si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016.

ART. 39.

(Impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione in aree interessate da eventi sismici).

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, purché depositate su singoli conti correnti bancari a tal fine attivati e intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario del Governo per la relativa ricostruzione, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi sismici:

a) della regione Abruzzo dell'aprile 2009, individuati nell'articolo unico del decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3;

b) delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

c) delle regioni dell'Italia centrale, di cui all'allegato 1 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

2. I beneficiari delle somme di cui al comma 1 vi accedono, previa autorizzazione del Commissario delegato o straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari.

4. Gli effetti delle disposizioni dei precedenti commi cessano:

a) il 31 dicembre 2019, con riferimento agli eventi sismici di cui alla lettera a) del comma 1;

b) il 31 dicembre 2020, con riferimento agli eventi sismici di cui alle lettere b) e c) del comma 1.

5. Gli importi che residuano alla scadenza dei termini di cui al comma 4 sono versati direttamente ai beneficiari secondo le regole della gestione del Commissario delegato o straordinario.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atti notificati fino al giorno antecedente all'entrata in vigore del presente decreto.

CAPO V

ULTERIORI INTERVENTI EMERGENZIALI

ART. 40.

(Cabina di regia Strategia Italia).

1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è istituita, su proposta del Segretario del CIPE, una Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Sottosegretario di Stato delegato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e integrata dai Ministri interessati alle materie trattate nonché dal Presidente della Conferenza delle Regioni, dal

Presidente dell'Unione delle province d'Italia e dal Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, con i seguenti compiti:

a) verificare lo stato di attuazione, anche per il tramite delle risultanze del monitoraggio delle opere pubbliche, di piani e programmi di investimento infrastrutturale e adottare le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi;

b) verificare lo stato di attuazione degli interventi connessi a fattori di rischio per il territorio, quali dissesto idrogeologico, vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, situazioni di particolare degrado ambientale necessitanti attività di bonifica e prospettare possibili rimedi.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per il tramite del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, assicura l'attività di supporto tecnico, istruttorio e organizzativo alla Cabina di regia di cui al comma 1.

ART. 41.

(Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione).

1. Al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, continuano a valere, ai fini dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i limiti dell'Allegato IB del predetto decreto, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per i quali il limite è: ≤ 1.000 (mg/kg tal quale). Ai fini della presente disposizione, per il parametro idrocarburi C10-C40, il limite di 1000 mg/kg tal quale si intende comunque rispettato se la ricerca dei *marker* di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, richiamata nella decisione 955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008.

ART. 42.

(Progettazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici).

1. Le economie disponibili di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 30 giugno 2014, n. 22, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 13 luglio 2015, n. 107, relative a interventi già aggiudicati o per i quali sia intervenuta la revoca del finanziamento, sono accertate con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono attribuite entro il 31 dicembre 2018 agli enti locali proprietari degli edifici adibiti ad uso scolastico, per essere destinate alla progettazione degli interventi di messa in sicurezza dei predetti edifici.

3. Le modalità e i criteri di attribuzione delle risorse finanziarie di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

ART. 43.

(Misure urgenti in favore dei soggetti beneficiari di mutui agevolati).

1. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, al decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale delle rate con scadenza non successiva al 30 giugno 2018 e di un allungamento della durata dei piani di ammortamento, il cui termine non può essere successivo al 31 dicembre 2026. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da INVITALIA S.p.A. la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso. INVITALIA S.p.A., su richiesta dei soggetti beneficiari da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale ed interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate. Sono fatte salve le transazioni già perfezionate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Agli oneri in termini di fabbisogno, derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 45.

2. Nell'ambito delle soluzioni negoziali giudizialmente assistite delle crisi d'impresa ovvero nell'ambito delle attività giudiziali pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto per il recupero dei crediti in ragione della morosità sulla restituzione delle rate, INVITALIA S.p.A., previa acquisizione di parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato, è autorizzata ad aderire a proposte transattive per importi non inferiori al 25 per cento del debito, comprensivo di sorte capitale, interessi ed interessi di mora, avanzate dai suddetti soggetti beneficiari o da altro soggetto interessato alla continuità aziendale.

ART. 44.

(Trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi).

1. In deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente

decreto e per gli anni 2019 e 2020, può essere autorizzato sino ad un massimo di dodici mesi complessivi, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, secondo le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 marzo 2016, n. 95075, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 24 maggio 2016, oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonché in alternativa attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata, nel limite delle risorse stanziato ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e non utilizzate, anche in via prospettica. In sede di accordo governativo è verificata la sostenibilità finanziaria del trattamento straordinario di integrazione salariale e nell'accordo è indicato il relativo onere finanziario. Al fine del monitoraggio della spesa, gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e all'INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi all'erogazione delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa, non possono essere stipulati altri accordi.

ART. 45.

(Norma di copertura).

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 2, 3, 5, 8, 12, 13, 19, 33, 34, 35 e 43, comma 1, pari a 49.205.000 euro per l'anno 2018, a 63.305.300 euro per l'anno 2019, a 70.610.000 euro per l'anno 2020, a 42.600.000 euro per l'anno 2021 e a 22.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, che aumentano a 79.605.000 euro per l'anno 2018 e a 69.804.217 euro per l'anno 2019, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede:

a) quanto a 1.350.000 euro per l'anno 2021 e a 1.448.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 3, 33 del presente decreto;

b) quanto a 30.400.000 euro per l'anno 2018 e a 6.498.917 euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

c) quanto a 200.000 euro per l'anno 2018, a 20.800.000 euro per l'anno 2019 e a 20.000.000 euro annui per gli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione

« Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

d) quanto a 32.505.300 euro per l'anno 2019 e a 800.000 euro dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 32.505.300 euro per l'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 800.000 euro dall'anno 2020;

e) quanto a 49.005.000 euro per l'anno 2018, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 49.005.000 euro, definitivamente al bilancio dello Stato;

f) quanto a 10.000.000 euro per l'anno 2019, a 49.810.000 euro l'anno 2020, a 20.450.000 euro l'anno 2021, a 20.252.000 euro l'anno 2022 e a 21.700.000 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementato di 50 milioni di euro annui dall'anno 2021 al 2023 e di 30 milioni di euro per l'anno 2024, in conseguenza degli effetti determinati dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del presente decreto.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 46.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 2018.

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri.*

TONINELLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.*

DI MAIO, *Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.*

CENTINAIO, *Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.*

GRILLO, *Ministro della salute.*

BONISOLI, *Ministro per i beni e le attività culturali.*

BUSSETTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.*

TRIA, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE.

